

NUMERO  
SPECIALE

**BOLLETTINO**

24 PAGINE  
LIRE 12

*di informazione e documentazione  
del Ministero per la Costituente*

Anno II - N. 4  
Si pubblica ogni 10 giorni

Roma, 10 febbraio 1946

24 pagg. L. 12  
Spedizione in abbon. post.

IN QUESTO NUMERO:

**Tecnica  
delle elezioni nell' U. R. S. S.**

★ ★

**La Commissione del Lavoro**

★ ★

**Sette questionari della  
Commissione Economica**

★ ★

**Programma  
del Governo cecoslovacco**

★ ★

**COSTITUENTI NELLA STORIA ★ IL POTERE  
COSTITUENTE ★ ELETTORI ED ELEZIONI IN  
AMERICA ★ IDEE E PROGETTI PER LA COSTI-  
TUZIONE FRANCESE ★ STATUTO DELLA REGIO-  
NE TRIDENTINA ★ VOTI - PROPOSTE - OPINIONI**

# NOTIZIARIO

## ITALIA

### Conclusione dei lavori della Commissione speciale della Consulta per l'esame della legge elettorale politica.

La Commissione speciale della Consulta nazionale, incaricata dell'esame della legge elettorale politica, concludendo i suoi lavori ha presentato alla Presidenza della Consulta insieme al testo del progetto, con gli emendamenti proposti, quattro relazioni; una di maggioranza, una di minoranza, una per l'adozione del voto obbligatorio, ed una quarta contro il collegio nazionale. La relazione di maggioranza, compilata dall'on. *Micheli*, propone all'assemblea di dare parere favorevole all'adozione del sistema proporzionale, illustrando i motivi degli emendamenti proposti, quali l'aumento del numero dei deputati, l'istituzione del collegio provinciale o interprovinciale e la formazione del collegio unico nazionale per l'utilizzazione dei voti residui. A quest'ultimo proposito, si sostiene che l'utilizzazione dei resti giova in eguale misura alle maggioranze ed alle minoranze e che la mancanza di un rapporto di mandato diretto fra l'elettore e il candidato non esclude una consapevolezza dell'elettore di dare il proprio voto, oltreché ai candidati compresi nella lista circoscrizionale, anche, sia pure in via subordinata, a quelli che lo stesso partito per cui ha votato ha incluso nella lista unica nazionale.

Nella relazione di minoranza, estesa al Consultore *Lucifero*, si propone la adozione del sistema Hare con i miglioramenti suggeriti dal prof. *Ambrosini*, conciliando così le esigenze del collegio uninominale con quelle dello scrutinio di lista.

La terza relazione è stata estesa dal Consultore *Fuschini* a nome dei Consultori *Casati*, *Manes Antonio*, *Mancini* e *Rizzo* favorevoli all'adozione del voto obbligatorio.

Una quarta relazione infine, estesa al Consultore *Rizzo* a nome dei Consultori liberali, tende a porre in evidenza l'eccessivo numero dei seggi e critica la utilizzazione dei voti residui che senza alcun concorso della volontà degli elettori verrebbero attribuiti al collegio nazionale alterando la ripartizione territoriale dei seggi.

### Il Congresso del P. d'Azione...

Nei giorni 5, 6, 7 e 8 febbraio si è svolto a Roma il I Congresso Nazionale del Partito d'Azione.

Hanno svolto relazioni *Parri*, *Lussu*, *La Malfa*, *Valiani*, *Lombardi*, *Reale*, *Salvatorelli*, *Catogero*, *Codignola*.

Da quest'ultimo è stata votata a maggioranza una mozione conclusiva. E' stato quindi eletto il Comitato Centrale, composto di 40 esponenti della maggioranza e della minoranza.

### ... e del Partito Repubblicano Italiano

Il 9 febbraio si sono iniziati i lavori del XVIII Congresso Nazionale del Partito Repubblicano Italiano.

L'inaugurazione ufficiale avviene questa mattina, in seduta pubblica.

## ESTERO

### Riconoscimento del Governo romeno

Il 6 febbraio i Governi inglese e americano hanno annunciato di aver riconosciuto il Governo Romeno di Groza. Il riconoscimento è stato preceduto da una triplice assicurazione data dal Consiglio dei Ministri romeno al rappresentante degli Stati Uniti, *Burton Y. Berry* e, precisamente: 1) saranno tenute in Romania, entro il più breve tempo possibile le elezioni generali; 2) le elezioni verranno fatte sulla base del suffragio universale, con scrutinio segreto e con la partecipazione di tutti i partiti antifascisti e democratici; 3) verrà assicurata la libertà di religione, di parola, di stampa e di associazione.

### Approvazione della nuova Costituzione albanese...

L'Assemblea Costituente ha approvato la nuova costituzione albanese. In base ad essa il potere legislativo viene esercitato da un'Assemblea popolare, attraverso un *Presidium* da questa eletto. Il Governo è responsabile davanti all'Assemblea. I magistrati ed il comandante delle forze armate sono elettivi. Il nuovo stemma dello Stato è costituito dall'aquila bicipite di Scanderberg con una stella rossa fra le due teste.

### ... e di quella jugoslava Formazione del nuovo Governo

L'Assemblea Costituente jugoslava ha approvato il primo febbraio per acclamazione la nuova costituzione repubblicana. (Il testo del progetto definitivo è stato pubblicato nel fascicolo 5/1945 e la relazione nel fascicolo 1/1946 di questo Bollettino).

Il Ministro *Colakovic* ha poi presentato una mozione nella quale si chiedeva la trasformazione dell'attuale Assemblea Costituente in un parlamento ordinario (*Skupcina*). La mozione è stata approvata e sono state emanate due leggi, delle quali, la prima scioglie l'Assemblea Costituente e la seconda nomina membri della «Skupcina», tutti i membri della disciolta Assemblea.

La «Skupcina» è entrata subito in funzione; nel corso della prima riunione è stata letta una lettera del maresciallo *Tito* in cui annunciava le sue dimissioni affermando che il suo mandato di capo provvisorio del governo era venuto a cessare con la entrata in vigore della nuova costituzione. Il parlamento ha accettato le dimissioni di *Tito* e ha unanimemente deciso di riaffidare a lui stesso l'incarico di formare un nuovo Governo. Il nuovo Governo è stato rapidamente costituito. Il 2 febbraio il maresciallo *Tito* ne ha dato personalmente l'annuncio alle due Camere riunite dichiarando che egli aveva scelto i ministri d'accordo con i rappresentanti dei partiti che formano il fronte del popolo. La scelta, fatta in base al criterio nazionale, politico e individuale, è stata approvata dai rappresentanti.

Il nuovo Gabinetto è così formato: presidenza e difesa nazionale: Maresciallo *Tito*; vice-primi ministri: *Edvard Kardelj* e *Jasha Prodanovic*; este-

ri: *Stanoje Simic*; poste: dr. *Drago Marushic*; finanze: *Sren Mijevic*; interni: generale *Alexander Rankovic*; giustizia: *France Frol*; industria: *Andreja Hebrang*; miniere: *Bane Andrejev*; commercio ed approvvigionamenti: dott. *Zajih Sarac*; lavori pubblici: *Vicko Krstulovic*; informazioni: *Sava Kosanovic*; ricostruzione: *Vlada Zechovic*; ministri senza portafoglio: *Milovan Djiles*, montenegrino; *Kirilo Savic*, serbo, e *Dimitar Nestorov*, macedone.

In una lettera a *Tito*, il capo dell'opposizione *Milan Grol* ha lamentato che la nuova costituzione della repubblica federale jugoslava è stata redatta ed approvata senza la partecipazione dei partiti di opposizione.

### Insediamiento del Presidente della Repubblica ungherese e nomina del Primo Ministro

Nel pomeriggio del 1. febbraio il primo ministro *Zoltan Hildy* è stato insediato quale presidente della repubblica, ed ha prestato giuramento davanti all'Assemblea nazionale.

Dopo il giuramento il presidente ha pronunciato un breve discorso, affermando che il nuovo regime ricostruirà il paese e ne farà la terra della libertà. A succedere a *Zoltan Tildy* nella carica di Primo Ministro è stato chiamato *Ferenc Nagy*, leader del partito dei piccoli proprietari e già presidente dell'Assemblea nazionale ungherese. Dopo la sua nomina, *Nagy* ha confermato in carica tutti i ministri del Gabinetto.

### Appello del Comitato Centrale del partito comunista sovietico per le elezioni

Il 1. febbraio il Comitato Centrale del partito comunista sovietico ha fatto diramare dalla radio di Mosca un appello a tutto il paese esprimendo la speranza che in occasione delle elezioni al Soviet Supremo del 10 febbraio, il popolo russo confermi unanimemente la sua fiducia nel comunismo.

Trattando brevemente della posizione internazionale della Russia, il Comitato Centrale del partito comunista ricorda che la vittoria, non meno che la politica di pace e di amicizia con le altre nazioni tenacemente perseguita dall'Unione Sovietica, ha accresciuto il prestigio internazionale del paese e pertanto è enormemente aumentata la parte che la Russia deve avere nella soluzione di tutte le questioni internazionali.

### Nuova mancata fusione tra comunisti e laburisti in G. B.

In una lettera a *Morgan Philips*, segretario del Partito Laburista, *Harry Pollitt*, a nome del Comitato esecutivo del Partito Comunista, ha espresso il desiderio del suo partito di affidarsi al Partito Laburista. Il Partito Comunista è disposto ad accettare tutti gli obblighi derivanti dall'ordinamento del Partito Laburista e non pretende altri diritti e privilegi all'infuori di quelli già accordati alle organizzazioni affilate al Partito Laburista. Esso ritiene che tale unione di tutte le forze del lavoro sia necessaria per ottenere il successo più completo contro i tentativi di regresso del torismo e contro la resistenza degli interessi reazionari.

La richiesta è stata respinta, come, si ricorderà, era già stata altra precedente, dalla Conferenza del P. L. del giugno 1943 (con 1.951.000 voti contro 712.000).

## ELEZIONI DA VICINO

# Tecnica delle elezioni nell'URSS

Il 10 febbraio 1946, e cioè il giorno stesso in cui questo fascicolo uscirà in Italia, si terranno nell'URSS le elezioni al Soviet Supremo, che è il massimo organo del potere statale sovietico. Le elezioni si svolgeranno secondo le norme dettate da una legge recentissima, ossia dall'*Ukas* del Presidium del Soviet Supremo dell'URSS dell'11 ottobre 1945.

La nuova legge elettorale sovietica non contiene innovazioni sostanziali rispetto alla legge del 9 luglio 1937, se si eccettua l'elevazione da 18 a 23 anni del limite d'età per essere eletti deputati. La ragione è evidente: la legge del '45, come già quella del '37, s'ispira, nelle sue formulazioni, ai principi della Costituzione stalinista (1), rimasta anche dopo la guerra alla base dell'ordinamento politico e giuridico dello Stato sovietico. La nuova legge tiene essenzialmente conto, com'è naturale, dei mutamenti strutturali dell'URSS, e ad essi si riporta per il regolamento delle prossime elezioni.

L'URSS, all'epoca della pubblicazione della legge 9 luglio 1937, constava di 11 Repubbliche federate. Ma dal 1939 al 1940, come si ricorderà, i popoli della Moldavia, della Lituania, della Lettonia, della Estonia e della Carelia finlandica entrarono a far parte del sistema federativo sovietico elevando a 16 il numero delle Repubbliche federate componenti l'URSS, con un totale di uomini di circa 200 milioni. Le elezioni del 10 febbraio 1946 avranno luogo, perciò, in 16 Repubbliche federate, e pertanto in un numero di distretti notevolmente superiore a quello delle precedenti elezioni. Nel 1937 i distretti elettorali per le elezioni al Soviet dell'Unione e al Soviet delle Nazionalità (che sono le due Camere di cui si compone il Soviet Supremo dell'URSS) erano rispettivamente 569 e 574. Nel 1946 saranno rispettivamente 655 e 631, senza contare i distretti che risulteranno costituiti dai militari dell'Armata Rossa e della Flotta Rossa di stanza all'estero (Decreto 15 ottobre 1945).

\* \* \*

Le norme del suffragio generale, egualitario, diretto e segreto, introdotte nel sistema elettorale vigente conformemente ai principi sanciti dalla Costituzione del 5 dicembre 1936, non trovano riscontro con le norme dettate dalle leggi elettorali sovietiche anteriori al 1936 (*Instrukzii o vyborach v Sovjetu*). Infatti le leggi elettorali precedenti si ispiravano ai principi della Costituzione del 1924; e, poiché tale Costituzione rifletteva le condizioni di una società ancora all'inizio del suo processo di proletarianizzazione, le leggi elettorali tenevano conto delle contraddizioni non ancora superate nel suo seno, e sancivano pertanto numerose esclusioni elettorali (per le « guardie bianche », i kulaki, i ministri del culto, ecc.), alcuni privilegi della classe di propaganda elettorale, limitatamente operaia nei confronti di quella contadina (i deputati operai erano eletti in proporzione di 1 su 25 mila elettori

mentre il rapporto, per i contadini, era di 1 su 125 mila), un sistema di elezioni indirette a mezzo di Congressi successivi, una procedura di votazioni per alzata di mano.

Secondo la legge elettorale vigente, invece, il suffragio è:

a) *generale*, perchè alle elezioni dei deputati prendono parte tutti i cittadini dell'URSS pervenuti ai 18 anni, indipendentemente dalla razza, dalla nazionalità, dalla religione professata, dal grado di istruzione, dalla residenza, dall'origine sociale, dalla posizione economica e dalle attività svolte in passato. Una modifica sull'ordinamento del 9 luglio 1937 è stata apportata dall'art. 3 dell'*Ukas* 11 ottobre 1945, limitatamente all'elettorato passivo: occorre adesso il requisito dei 23 anni compiuti per essere eletti deputati ai soviet di ogni tipo;

b) *diretto*, perchè, aboliti i Congressi — e quindi le elezioni di doppio, triplo e quadruplo grado — i cittadini votano direttamente per le elezioni dei deputati a qualsiasi Soviet. E cioè gli elettori voteranno tante volte quanti sono i tipi di Soviet aventi giurisdizione sul territorio sopra il quale vivono. Così, ad es., gli elettori che abitano sul territorio d'una repubblica federata, con suddivisioni provinciali e circondariali, voteranno contemporaneamente per tre diversi tipi di Soviet: nel distretto elettorale per le elezioni al Soviet provinciale dei deputati dei lavoratori; nel distretto per le elezioni al Soviet circondariale; nel distretto per le elezioni al Soviet urbano (o rurale);

c) *egualitario*, perchè ogni elettore partecipa con un solo voto alle elezioni, a parità di condizione con tutti gli altri (operai, contadini, impiegati, intellettuali), senza cioè esclusioni inerenti al sesso o all'appartenenza all'Armata Rossa, e senza privilegi nè prerogative di sorta;

d) *segreto*, perchè le votazioni non avvengono più pubblicamente, per alzata di mano, secondo le formule del « pro », « contro » e « astenuto », bensì a mezzo di schede elettorali, in apposito locale, fuori della presenza di altri elettori e di persone estranee.

\* \* \*

Le liste elettorali comprendono i nomi di tutti i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni (per l'elettorato attivo) e i 23 anni (per l'elettorato passivo), che vivono anche temporaneamente sul territorio d'un determinato Soviet, e che pertanto hanno diritto a partecipare alle elezioni (salvo le persone condannate alla privazione dei diritti elettorali e quelle riconosciute inferme di mente). Le liste sono esposte durante i trenta giorni che precedono le elezioni in modo che tutti abbiano la possibilità di effettuare gli opportuni controlli. L'elettore che riscontri errori nelle liste (omissioni, illegittime inclusioni, errata trascrizione di nomi) presenta istanza per la correzione al Soviet che ha pubblicato la lista. Contro la decisione del Soviet, l'elettore ha diritto a reclamo presso il Tribunale del popolo che emette, entro tre giorni, la propria

decisione non più soggetta a gravame.

Per procedere alle elezioni generali si costituiscono dei *distretti elettorali*. Tutto il territorio dell'URSS viene suddiviso in distretti; e poiché ogni distretto elegge 1 deputato il numero dei distretti dà il totale dei deputati che saranno eletti. Per le elezioni al « Soviet dell'Unione » si costituiscono distretti elettorali formati ciascuno di 300 mila elettori. Per le elezioni al « Soviet delle Nazionalità » i distretti si costituiscono, in base alle ripartizioni territoriali, secondo le norme dell'art. 35 della Costituzione.

Le *circoscrizioni elettorali* sono le sezioni del distretto elettorale, che si costituiscono non in base al criterio dell'unità economica (ossia per fabbriche, stabilimenti, kolchozy, ecc.) bensì in base al criterio della residenza degli elettori.

Le *Commissioni elettorali*, composte da rappresentanti delle organizzazioni sociali e dalle associazioni dei lavoratori, sono gli organi che dirigono ed effettuano il lavoro per le elezioni ai Soviet. Esse sono di vario tipo, conformemente alle ripartizioni amministrativo-territoriali, per le elezioni ai Soviet locali, e di diversi gradi per il lavoro relativo alle elezioni al Soviet Supremo dell'URSS.

Il diritto di *proposta dei candidati* spetta, secondo il principio sancito dalla Costituzione, alle organizzazioni comuniste di partito, ai sindacati, alle cooperative, alle società culturali e ad altre organizzazioni registrate a norma delle leggi dello Stao. Praticamente, questo diritto è realizzato tanto dagli organi centrali delle organizzazioni sovra indicate quanto dalle « assemblee generali » degli operai ed impiegati, dei militari e dei contadini. E' pertanto escluso che un singolo cittadino, ovvero un gruppo di cittadini non costituito in associazione riconosciuta dallo Stato, possa presentare candidati a qualsiasi tipo di Soviet. Occorre pure avvertire che le cellule primarie delle organizzazioni sociali (Comitati locali dei sindacati, cellule dell'*Osoviachim*, *Mopr*, ecc.) non godono del diritto di presentare candidati. Esse partecipano alla designazione dei candidati attraverso i loro organi circondariali, provinciali, regionali, ecc., ed attraverso le « assemblee generali » innanzi dette. Il lavoro per la designazione dei candidati s'inizia con la convocazione di adunanze elettorali — per zone, città, circondari, ecc. — alle quali partecipano i rappresentanti delle assemblee generali degli operai ed impiegati (nelle fabbriche, nei *sovchozy*, negli uffici), i rappresentanti delle assemblee generali dei contadini (nei *kolchozy* e nei borghi rurali) ed i rappresentanti delle organizzazioni comuniste, dei sindacati, del *komsomol* e di altre organizzazioni e associazioni di lavoratori senza-partito. Tanto ai privati quanto alle organizzazioni sociali è garantito il diritto ai candidati designati dalle associazioni legalmente riconosciute.

La *registrazione dei candidati* (ossia l'inclusione nelle liste elettorali delle persone designate dalle organizzazioni

(1) Cfr. il n. 3, 1946, di questo Bollettino.

li spetta il diritto di proposta dei candidati) ha luogo soltanto nei confronti di chi ha i tre requisiti richiesti dalla legge: l'età (23 anni); il possesso della cittadinanza dell'URSS; il godimento di diritti elettorali. Contro la mancata registrazione dei candidati da parte delle Commissioni elettorali è ammesso reclamo, nel termine di due giorni, alle Commissioni elettorali di grado superiore competenti per territorio.

Le schede elettorali, stampate secondo un modello stabilito, e contenenti i nomi dei candidati, sono pubblicate, alla lingua delle popolazioni cui vengono distribuite, a cura delle Commissioni elettorali almeno 15 giorni prima delle elezioni.

La legge elettorale determina anche l'ordine delle votazioni. Essa prescrive che le elezioni si effettuano su tutto il territorio dell'U.R.S.S. in un solo giorno festivo e durano dalle 6 del mattino alla mezzanotte. Ogni elettore vota personalmente. Nel locale delle votazioni possono farsi accompagnare soltanto gli alfabeti e i minorati fisici. L'elettore riceve tante schede quanti sono i *Society* che hanno giurisdizione sul territorio sopra il quale abita. Se egli vive nel territorio d'un distretto nazionale o amministrativo compreso nella giurisdizione d'una provincia, riceve 4 schede elettorali, rispettivamente per le votazioni al soviet provinciale, a quello direttoriale, a quello circondariale e a quello urbano (o rurale). La votazione effettua con la cancellazione, da parte dell'elettore, di tutti i cognomi, segnati nella scheda, che egli non trova proprio gradimento. Il cognome che l'elettore lascia sulla scheda è quello del candidato per cui vota.

Lo spoglio dei voti è fatto dalle Commissioni elettorali, alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni sociali, delle associazioni di lavoratori e della stampa. Norme minuziose sono stabilite per le operazioni di scrutinio, e la compilazione dei fogli di conto (nei quali si segnano i voti riportati da ciascun candidato in base allo spoglio delle schede) e per la redazione del « verbale di votazione ». Sono dichiarate nulle le schede: di formato e colore diversi da quelli prescritti; imbraccate senza busta o con busta diversa da quella prescritta; recanti un numero di candidati superiore a quello dei deputati da eleggere (caso dell'elettore che lascia in bianco più d'un nome, o che aggiunga, sulla scheda, altri di propria scelta).

La legge elettorale adotta il criterio della maggioranza assoluta dei voti. Viene eletto deputato chi ha riportato più della metà dei voti dati nel diritto. Se nessuno dei candidati riporta la maggioranza assoluta, la Commissione elettorale dichiara il ballottaggio, sia indice una seconda votazione (entro il termine di 2 settimane) tra i due candidati col maggior numero di voti.

Chiunque con violenza, inganno, minaccia e corruzione impedisce ad un cittadino dell'URSS di votare o di presentarsi come candidato è punito con la privazione della libertà fino a tre anni. A pene ancor più severe sono sottoposti i funzionari del soviet o membri delle Commissioni elettorali che falsifichino documenti elettorali o alterino il conteggio dei voti.

(1) Cfr. il volume, d'imminente pubblicazione nella collana "Testi e documenti costituzionali", di Tomaso Napolitano: "Il sistema elettorale sovietico" ed. Sanini.

## ALLA RADIO

# Costituenti nella Storia

Publichiamo il testo delle radioconversazioni tenute a cura dell'Associazione Nazionale per gli Studi Politici e Costituzionali - dal dott. Michele La Torre, Consigliere di Stato, e dal prof. Carlo Lavagna, dalla stazione radio di Roma Santa Palomba, il 28 gennaio e il 4 febbraio, alle ore 22, sui temi, rispettivamente: « Costituenti nella Storia » e « Il potere costituente ».

L'11 febbraio prossimo, dalla stessa stazione, alle ore 21,45, parlerà il prof. Giuseppe Domenico Ferri su « I precedenti storici della Costituente italiana ».

Tra breve tempo la storia del nostro Paese registrerà un singolare avvenimento, la convocazione dell'Assemblea Costituente: avvenimento che, è d'uopo sperarlo, avrà benefico influsso sul divenire politico del popolo italiano.

L'avvenimento è tanto più singolare, in quanto, in Italia, da circa un secolo, non abbiamo mai avute assemblee costituenti: e lo Statuto del 1848 fu deliberato e concesso dal sovrano dell'epoca, Carlo Alberto, e non fu deliberato da un'assemblea di rappresentanti del popolo. E' bene rilevare, a questo riguardo, che si distingue, da gran tempo, fra due specie di costituzioni, ben diverse tra loro: costituzioni stabilite o concesse dal sovrano e dal governo, e che, con termine francese, si sogliono chiamare *octroyées*, ottriate; e costituzioni, invece, che sono deliberate da assemblee di rappresentanti del popolo.

Nel corso dei secoli, le costituzioni e le costituenti si annoverano a centinaia: mi soffermo soltanto su qualcuna che sembra più degna di nota.

La Francia, in meno di un secolo, fra il 1789 ed il 1875, ha avuto una diecina di costituzioni, dando prova di grande instabilità costituzionale e politica.

La prima assemblea costituente — la così detta Assemblea Nazionale — fu rappresentata dagli *Stati Generali*, insediatisi ed organizzatisi, contro il volere del re: è ben nota, in proposito, la famosa frase pronunciata da Mirabeau: « *Noi siamo qui per volere del popolo, e non ne usciremo che per la forza delle baionette* ». A dir vero, prima delle elezioni per la convocazione degli *Stati Generali*, nessuno aveva dichiarato e stabilito che gli *Stati Generali* medesimi dovessero dare una nuova costituzione alla Francia; può quindi pensarsi che l'assemblea non avesse potere costituente; ma è noto che, specialmente in circostanze eccezionali e rivoluzionarie, l'organo costituente anche senza previa attribuzione di poteri, si legittima da se stesso e trova granitica base nella volontà del popolo.

L'anzidetta Assemblea Nazionale fu, nello stesso tempo, costituente e legislativa, e lavorò quasi ininterrottamente per oltre due anni. Uno dei suoi primi atti, formato nella notte del 4 agosto 1789, fu la « *Dichiarazione dei diritti dell'uomo* »; ed uno dei suoi ultimi atti fu l'approvazione di quella costituzione del 1791, che organizzava — per la prima volta nella storia, ed in modo assai particolareggiato, in oltre 200 articoli — la forma di governo della *monarchia costituzionale*, dando al re assai modesti poteri: il re era considerato come un « delegato » dalla nazione sovrana. E' anche da ricordare la disposizione —

che oggi può apparire ingenua — con cui si vietava al governo di tenere corpi di truppa entro il raggio di 30.000 tese dalla sede del corpo legislativo.

Questa costituzione del 1791, a tipo monarchico-costituzionale, visse soli due anni, e ciò per il crollo della monarchia, che portò seco la condanna ed il supplizio di Luigi XVI.

Fu indetta allora una nuova elezione, e si ebbe una nuova assemblea, denominata « *Convenzione* »; questa pose in essere, il 24 giugno 1793, la prima costituzione della Francia repubblicana su progetto elaborato dal Comitato di salute pubblica. Con questa costituzione, la democrazia era spinta al massimo, e portata a limiti tali che non sono praticamente applicabili in uno Stato assai esteso; basti dire che secondo tale costituzione, i disegni di legge dovevano essere inviati in tutti i comuni, e la legge diventava perfetta sol quando riportava voto favorevole nella maggioranza dei comuni.

Nel 1870, crollato a Sedan l'impero del terzo Napoleone, fu convocata una nuova costituente; quando questa si fu insediata, si manifestò in seno ad essa un acuto dissidio tra monarchici e repubblicani: i monarchici erano in prevalenza, ma erano tra loro discordi sulla dinastia da chiamare al trono.

Dopo quattro anni di dilazioni e di espedienti (in principio la costituente elesse un capo dello Stato provvisorio) prevalse, con una discreta maggioranza (due terzi contro un terzo), la tendenza repubblicana: tutto però fu fatto in tono minore, in via di compromesso, in modo da non urtare le suscettibilità degli avversari e quasi come si trattasse di misure di breve durata: non si procedette ad approvare una nuova costituzione organica e solenne, ma furono approvate (ed occorre circa un anno) cinque tra leggi e leggende sull'organizzazione dei pubblici poteri, sul senato, sulla camera, ecc.

Pure, questa costituzione temperata e prudente, frutto di compromessi e mercanteggiamenti poco simpatici a tutta prima, ebbe una fortuna di stabilità ben superiore a tutte le precedenti costituzioni: rimase in vigore, infatti, sessantacinque anni, finché la bufera della guerra ed una ennesima invasione tedesca fecero capo agli esperimenti dittatoriali di Pétain e di Laval.

Nella storia della Spagna, merita di essere particolarmente ricordata la costituzione di Madrid del 1931.

Caduta, in un clima di generale rivoluzione, la dittatura di De Rivera, la grande maggioranza del Paese si orientò contro la monarchia, corrispondente della dittatura: e si orientò, ancora, per una radicale revisione della costituzione: questa tendenza, nei cen-

# Il potere costituente

Che cos'è il potere costituente?

Il concetto, indubbiamente fra i più difficili ed astrusi della scienza costituzionalistica, può essere tuttavia illustrato nei suoi elementi ed aspetti essenziali, senza affrontare i numerosi e complessi problemi che lo riguardano.

Diciamo subito, infatti, che per potere costituente si vuole e si deve intendere, in concreto, l'organo o l'insieme di organi investiti della facoltà di promulgare o anche soltanto di riformare la costituzione di uno stato.

Ma - ci si chiederà - quali sono questi organi, in che cosa consiste tale facoltà e come, praticamente, essa si esplica?

Per aver chiaro il concetto di potere costituente occorre innanzitutto richiamarci a quello di costituzione. Il quale, sebbene sia anch'esso tra i più discussi della scienza del diritto, specialmente dopo alcuni recenti lavori italiani che ne hanno posto in rilievo nuovi interessanti aspetti e problemi, è tuttavia pacifico che stia ad indicare l'insieme organico delle norme e dei principi fondamentali che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento del governo, nonché i rapporti basilari intercorrenti fra il governo stesso ed i diversi soggetti giuridici esistenti in seno allo stato. Per costituzione si deve, cioè, intendere l'insieme delle norme giuridiche dalle quali dipende la così detta « forma di governo » ed il cosiddetto « regime » di

uno stato. Forme di governo e regimi che possono essere come è noto, profondamente diversi, anche se ispirati ad alcuni principi fondamentali comuni.

Ora, sia la creazione, sia la semplice modifica della costituzione, come del resto di qualsiasi altra parte dell'ordinamento giuridico di uno stato, non possono essere effettuate se non in forza di determinate attività, a loro volta disciplinate dall'ordinamento giuridico. Così l'attività o funzione legislativa è quell'attività, propria degli organi legislativi dello stato, diretta a modificare, integrare, ecc. l'ordinamento giuridico mercè l'emanazione di leggi ordinarie. Tale attività è, negli stati moderni, esercitata, in genere, dal parlamento col concorso, più o meno diretto e decisivo, del capo dello stato, sia questo un re o un presidente di repubblica. Non sempre però al potere legislativo è attribuito anche il potere costituente, cioè la facoltà di emanare norme speciali, dirette a modificare, integrare, ecc. quella parte fondamentale dell'ordinamento giuridico dello stato che va sotto il nome di costituzione. Non sempre, in altre parole, il potere legislativo ordinario è anche potere costituente.

Molte volte, infatti, quest'ultimo è esercitato da organi diversi dai comuni organi legislativi, ovvero dallo stesso potere legislativo integrato da organi speciali. Altre volte è eserci-

citato dagli organi legislativi ordinari, però seguendo una procedura speciale, oppure integrando la loro attività con la consultazione diretta del popolo per mezzo di elezioni straordinarie o di referendum. Tutti mezzi questi, ad ogni modo, diretti a far sì che la funzione costituente risponda il più possibile alle reali esigenze ed aspirazioni del paese.

Ma il caso più interessante di esercizio di potere costituente non è tanto quello relativo alla revisione o integrazione di una costituzione, o anche alla sua totale trasformazione, attraverso un procedimento costituente espressamente previsto dall'ordinamento costituzionale, quanto il caso di trasformazione di essa attraverso un procedimento straordinario, non previsto dalle leggi costituzionali di uno stato, ed anzi avente, in genere, un vero e proprio carattere rivoluzionario.

Al riguardo è, infatti, interessante ricordare come la dottrina si sia preoccupata di distinguere due specie di attività e, quindi, di poteri costituenti. E cioè un'attività originaria, diretta a creare *ex novo* la costituzione di uno stato ed una attività, invece, rivolta semplicemente a modificare o completare una costituzione già esistente. La stessa distinzione che potrebbe farsi tra la costruzione di un edificio e la trasformazione e l'adattamento di esso a taluni scopi. E si è al proposito affermato, da parte di autorevoli scrittori, che di attività e quindi di potere costituente in senso vero e proprio si possa parlare solo nel primo caso, cioè nella ipotesi di un potere diretto alla formulazione ed instaurazione di un ordinamento costituzionale completamente nuovo, come sarebbe il caso della futura costituente italiana.

Riteniamo, tuttavia, opportuno osservare che di una creazione vera e propria di un ordinamento costituzionale, cioè di formazione, per così dire, dal nulla di una costituzione, non si possa assolutamente parlare. Per modo che anche il potere diretto alla formazione di un ordinamento costituzionale completamente diverso da quello precedente non crea, in realtà, salvo casi eccezionali, una costituzione nuova, ma trasforma, sia pure profondamente, una costituzione esistente. Di conseguenza ancora, anche se la sua trasformazione ed attività non risultano espressamente disciplinate dalla vecchia costituzione, non può esso considerarsi come potere completamente arbitrario ed anti-giuridico, in quanto risulta necessariamente conforme ad alcuni principi costituzionali esistenti e valevoli al momento della sua formazione ed azione. Quali siano queste norme e come possano essere, in pratica, identificate, è peraltro uno degli argomenti più attuali ed interessanti della scienza del diritto costituzionale, su cui tuttavia non è il caso qui di soffermarci.

Anche per quanto concerne la futura costituente italiana, cioè l'assemblea popolare straordinaria chiamata ad elaborare la nostra nuova costituzione, la quale dia al paese una definitiva forma di governo e di regime e lo faccia uscire dall'incertezza politica che tuttora ne va tragicamente impedendo la rinascita materiale e spirituale, si può senz'altro affermare che essa costituirà, nonostante il suo carattere straordinario e la sua funzione rinnovatrice, un vero e proprio potere giuridico; un potere, cioè, disciplinato dal diritto e conforme a talu-

tri urbani, apparve in grande prevalenza nelle elezioni amministrative del 12 aprile 1931; il giorno seguente, grandi adunate di popolo proclamarono la repubblica; il re lasciava la Spagna, e si costituiva un governo provvisorio di coalizione che emanava un breve statuto, anch'esso provvisorio. Tre mesi dopo, si riunivano le Cortes che, in quasi cinque mesi, deliberavano una costituzione ispirata a principi socialdemocratici ed anticlericali.

Notevole disparità di vedute si manifestò sulla questione religiosa: alcuni membri, e di una qualche autorità, abbandonarono i lavori; infine la costituzione fu approvata da oltre tre quarti dei membri dell'assemblea.

Un delicato problema era costituito dalle aspirazioni autonomistiche della Catalogna e delle provincie basche; non si adottò il sistema federativo ma un ordinamento mediano, prevedendo la possibilità che le regioni regolassero da sé la propria autonomia, approvando uno « statuto » da sottoporre alla sanzione legislativa.

Finì questi rapidi cenni colla menzione della costituzione tedesca di Weimar del 1919.

Nei comizi elettorali, cui accorsero ben 30 milioni di elettori, fu eletta un'assemblea costituente, in cui un terzo dei posti era occupato dai socialisti e due terzi da quattro partiti così detti borghesi, di varie gradazioni. L'assemblea approvò, in due giorni, una breve costituzione provvisoria, limitando il proprio potere alla sola legislazione urgente ed attribuendo il potere esecutivo ad un presidente elet-

to dall'assemblea: ormai scartato un ritorno degli Hohenzollern, la repubblica democratica era acquisita.

Il 20 gennaio 1919, il *Monitore dell'Impero* pubblicava un primo progetto di costituzione, predisposto, su richiesta del governo, da un giurista di grande fama, il prof. Ugo Preuss, allora sottosegretario di Stato. L'esempio di tal progetto e di tale pubblicazione, mi pare degno di essere imitato, poiché con un procedimento siffatto si rendono possibili un adeguato studio ed una conveniente discussione in ogni ambiente politico e scientifico.

Naturalmente, il progetto Preuss non costituì che una traccia: giacché, dopo di quello, furono redatti, l'uno dopo l'altro, altri tre progetti, specialmente per tener conto dei voti di più larga autonomia, presentati da alcuni Stati federali: infine la costituzione fu approvata dall'assemblea dopo circa cinque mesi di lavori preparatori e circa un mese di discussioni; e fu approvata col sistema delle tre letture successive, che, per leggi del genere, sembra il più indicato.

La costituzione di Weimar è a tipo federativo; ciò nonostante il principio unitario è in essa spinto al massimo: i poteri dello stato federale furono infatti molto accentrati, e quelli degli stati membri furono contenuti in misura esigua: Hitler, dopo tredici anni, profitto di tale accentramento di poteri nel governo centrale, ma profitto specialmente del fatto che il popolo tedesco, in forte maggioranza, non apprezzava né la libertà né la democrazia.

# Elettori ed elezioni in America

## Diritto di voto e liste elettorali

La compilazione delle liste elettorali costituisce in America uno degli aspetti più importanti del sistema in base al quale i candidati vengono eletti alle elezioni pubbliche. E' appunto con la compilazione del proprio nome nelle liste elettorali che ogni cittadino acquista il diritto di voto, mentre il Governo serve per eliminare gli elementi più nocivi necessari requisiti.

Il governo federale lascia ai singoli Stati di stabilire chi possa votare; gli Stati a loro volta, pur dovendo adeguare le singole disposizioni ai principi tenuti nelle Costituzioni scritte, non facoltà di limitare, in determinati casi, l'uso del diritto di voto.

Fin dagli inizi del sistema costituzionale in America, i singoli Stati potevano decidere in materia di suffragio; ed è facile spiegarselo. Gli Stati dichiarano la loro indipendenza nel 1776, mutarono le singole costituzioni e stabilirono le proprie norme di diritto elettorale. Se gli autori della Costituzione federale avessero cercato di alterare queste norme, la loro iniziativa sarebbe stata respinta senz'altro dai singoli Stati.

Per molti anni si sono avuti al Congresso ripetuti tentativi di abolire la restrizione in vigore in otto Stati del Sud, secondo la quale può accedere alle elezioni nazionali solo chi paga un certo ammontare d'imposta: la disposizione era indicata brevemente con il nome di « poll tax ». Si sosteneva da una parte che questa « poll tax » aveva come diretta conseguenza di impedire ai negri e ai bianchi nullatenenti di andare alle elezioni nazionali; come conseguenza, il Congresso poteva dichiararla illegale. Dall'altra parte, si sosteneva invece che il mantenimento di tali limitazioni era di competenza dei singoli Stati e che questi dovevano risolverla in maniera più soddisfacente che non il Congresso. Di fronte alla Nuova Georgia si è al-

lineata con la Florida e con la Louisiana nell'abolire la « poll tax ». Sembra che gli altri sette Stati del sud in cui essa è ancora in vigore si accingano a seguirne l'esempio. (Il Tennessee l'aveva abrogata l'anno scorso, ma la Corte Suprema di quello Stato dichiarò illegale la decisione).

In origine, il diritto di voto era sottoposto ad altre limitazioni. Nella maggior parte degli Stati si richiedeva un censo elevato; v'erano inoltre delle limitazioni di carattere religioso. A mano a mano che le influenze democratiche penetravano nella società americana, e che si formavano altri Stati nell'occidente americano, queste limitazioni venivano abrogate. Larghi strati della popolazione restavano tuttavia privi del diritto di voto: le donne (cui fu concesso il voto nel 1920) e i negri (cui esso venne esteso col 15° emendamento). Tuttavia il 15° emendamento non fu applicato, e gli Stati del Sud continuarono ad escludere i negri dal voto, in parte con la forza e con l'intimidazione, in parte con cavilli legali, tra i quali la « poll tax » e la condizione dell'alfabetismo miravano a colpirli in particolare. Quanto alla prova dell'alfabetismo, ad essa non possono essere mosse obiezioni se viene regolata equamente dallo Stato o dai funzionari locali. Tutto sta però ad indicare che con il tempo né la « poll tax » né la prova dell'alfabetismo potranno escludere dal voto i negri o i bianchi che vi hanno diritto.

L'età minima richiesta in tutti gli Stati per l'elettorato attivo è di 21 anni e fino alla seconda metà del secolo XIX l'elettore non aveva bisogno di provare i propri requisiti prima del giorno fissato per le elezioni, ma si presentava semplicemente alle urne e se il suo diritto veniva contestato, sosteneva le proprie ragioni con una semplice dichiarazione, chiamando altri votanti a testimoniare della sua identità. Questa procedura era perfettamente consona alla vita dei tempi; la semplice conoscenza delle persone costituiva da sola una barriera efficace contro ogni frode. Ma con lo svilupparsi di vaste città, ove le famiglie cambiano spesso di alloggio, fu necessario escogitare altre garanzie; fu così che si sviluppò, a poco a poco, tutto un sistema di compilazione delle liste elettorali.

Attualmente ogni Stato ha un suo sistema speciale di preparazione delle liste. Tutti gli Stati richiedono che il votante vi abbia vissuto per un certo tempo; tale periodo varia da sei mesi nello Stato di Maine a quattro anni negli Stati del Sud. La media si aggira sull'anno. L'obbligo dell'ultima residenza nella contea varia a sua volta da 30 giorni a un anno, con una media di sei mesi, e la residenza nel distretto dai 10 ai 30 giorni. I pazzi, i minorati e gli interdetti, nonché i condannati per determinati delitti, che non abbiano ancora scontato la pena né siano stati riammessi al godimento dei diritti civili, sono esclusi dal voto in tutti gli Stati. (In qualcuno di essi vengono esclusi dalle liste elettorali anche tutti coloro che traggono il loro sostentamento dalla

pubblica beneficenza; esclusi naturalmente coloro che percepiscono dallo Stato un sussidio di disoccupazione). Spetta invece alle costituzioni dei singoli Stati l'escludere o meno dalle liste tutti coloro che sono stati condannati per delitti gravi quali l'assassinio il rapto di fanciulli, ecc. Questi sono in linea di massima i requisiti necessari nei 48 Stati per esercitare il diritto di voto; ma la formazione delle liste elettorali ha pure un altro scopo: quello di prevenire le frodi ed i brogli elettorali.

Il sistema della formazione delle liste elettorali fu studiato in particolare modo per le zone urbane, perché le grandi città con il loro rapido accrescimento e con il continuo cambiamento della loro popolazione offrivano particolarmente il destro alle votazioni fraudolente e rendevano perciò necessari degli accertamenti preliminari. Dieci Stati applicano perciò il sistema delle liste elettorali soltanto nelle città che superano un determinato numero di abitanti.

I principali sistemi di formazione delle liste elettorali sono due: il primo, adotta una lista cosiddetta permanente, che viene a mano a mano aggiornata mediante la cancellazione delle persone defunte, emigrate o private del diritto di voto e mediante l'aggiunta dei nuovi residenti. Il secondo, si vale invece di una lista compilata solitamente ogni due anni, con l'annotazione dei nomi di coloro che hanno diritto al voto e che si sono presentati personalmente per essere compresi nella lista stessa.

Nella città di New York, ad esempio (e in tutte le città dello Stato di New York che hanno una popolazione superiore ai 5000 abitanti) l'ufficio degli ispettori elettorali, composto di quattro membri, prepara una lista per ogni singolo distretto elettorale. Esso tiene quattro riunioni, il giovedì e il sabato della quarta e della terza settimana precedenti le elezioni, e gli elettori devono presentarsi personalmente per la registrazione. Nella parte rurale dello Stato e nelle cittadine con una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, l'ufficio, servendosi della lista elettorale, cancella i nomi dei votanti che hanno perduto il diritto di voto in quel distretto e vi aggiunge quelli delle persone che lo hanno intanto acquisito. Anche in queste zone, gli elettori possono presentarsi personalmente, ma ciò è facoltativo.

Quando viene prescritta la presentazione personale dei votanti, il registro in base al quale vengono formate le liste contiene 37 domande (o in altri luoghi 18), riguardanti l'età del votante, la durata della sua residenza nello Stato, nella contea e nel distretto; dei dettagli sull'acquisto della cittadinanza; la data dell'ultima iscrizione nelle liste o dell'ultima votazione alla quale esso ha partecipato; l'indirizzo, il nome del padrone di casa o della persona con la quale convive; la professione o il mestiere; il nome del datore di lavoro; una prova d'alfabetismo e infine uno spazio per la firma nella colonna che porta questa indicazione: « quanto è stato dichiarato corrispondente alla verità ».

Poiché la compilazione periodica delle liste causa spese e perdite di tempo, ultimamente si tende ad adottare la registrazione permanente.

principi giuridici fondamentali che debbono ritenere vigenti nella nostra società, anche se non sono contenuti in alcun atto formale, e, in un'analisi, riflettenti, la coscienza critica del popolo. Uno di questi principi è, ad esempio, il principio democratico. Per cui il futuro potere costituente italiano, dovrà essere e sarà in effetti formato secondo principi democratici, e cioè precisamente attraverso la elezione di un'assemblea che rispecchi le diverse tendenze politiche ed i diversi interessi sociali del paese, onde evitare l'assoluto predominio delle maggioranze.

La legittimità del futuro potere costituente italiano dipenderà quindi non tanto dal rispetto di talune esplicite disposizioni di legge, quanto dalla ispirazione di tutta la futura legislazione nazionale e delle altre norme che vengono disciplineranno la vita della assemblea a veri e saggi principi di democrazia. E dipenderà altresì dalla applicazione di questi principi dalla assemblea medesima nella elaborazione della nuova carta costituzionale.

## Le elezioni politiche

Ogni quattro anni, in novembre, il popolo americano va alle urne per eleggere il Presidente e un certo numero di membri del Congresso.

La selezione dei candidati, la condotta della campagna politica e la selezione degli elettori sono diretti dai partiti politici. Le modalità della scelta effettiva sono disciplinate dalla Costituzione Federale.

La Costituzione degli Stati Uniti non prevedeva l'elezione diretta del Presidente per voto popolare, bensì per voto indiretto attraverso un collegio di elettori. Gli Stati sceglievano gli elettori ed ogni Stato aveva tanti elettori quanti erano i suoi rappresentanti nei due rami del Congresso. Così il numero degli elettori era, all'incirca, proporzionale alla popolazione. La presunzione di questa norma era che gli elettori agissero indipendentemente; ma si riconobbe subito che il sistema non funzionava bene.

I partiti si erano intanto consolidati, nominavano i candidati e cercavano d'influire sugli elettori perché votassero per il loro candidato. Dal 1800, a un dipresso, il collegio degli elettori di primo grado non rappresenta più che una mera formalità, e l'opinione pubblica americana si è orientata prestissimo verso l'idea dell'elezione diretta del Presidente.

La disposizione che il voto per gli elettori presidenziali debba essere diviso per i singoli Stati e che ogni Stato voti come una unità, è ancora in vigore e influenza grandemente le elezioni.

Il candidato che ottiene la maggioranza in uno Stato, conquista la totalità dei voti di cui quello Stato dispone, anche se la maggioranza è stata ottenuta solo per pochi voti.

I candidati alla Presidenza sono scelti nei congressi nazionali dei partiti, tenuti nell'estate che precede l'elezione. La campagna per la nomina dei delegati dei partiti si inizia, di solito, parecchi mesi prima. Durante quel periodo c'è uno sforzo continuo per «lavorare» l'opinione pubblica. Piccoli «congressi» sul modello dei congressi nazionali hanno luogo in tutti i 48 Stati. I rappresentanti dei villaggi, delle città e dei distretti debbono essere designati e eletti per il congresso dello Stato, e tale procedimento è ripetuto per l'elezione dei delegati al congresso nazionale. Per di più, le elezioni a molte cariche statali e locali coincidono con quelle presidenziali.

Poiché ogni Stato è diviso in distretti, contee, città e villaggi, ciò significa una quantità di campagne, di congressi e di elezioni. La durata negli uffici è varia (i senatori sono nominati per sei anni; i deputati, i governatori di alcuni Stati e i Sindaci di alcune città per due anni; altri per quattro, ecc.) e molte elezioni hanno luogo durante l'intervallo tra un congresso nazionale e l'altro.

Il funzionamento di una democrazia non è semplice, anche se i principii su cui essa si fonda sono semplici.

Di solito, il Presidente in carica ha una forte probabilità di riottenere la candidatura. Altri candidati sono scelti fra uomini di elevata posizione politica. Spesso sono governatori di Stati, senatori e deputati che hanno rag-

giunto una certa notorietà o che sono membri del «Gabinetto del Presidente», ossia ministri.

I congressi hanno due funzioni principali: redigere il programma elettorale (la «piattaforma») del partito e nominare i candidati per la Presidenza e per Vice Presidenza. Il numero dei delegati si aggira intorno al migliaio, con in più delegati supplenti.

Ogni candidato cerca di guadagnarsi, prima del congresso, il maggior numero possibile di delegati «istruiti». Altri delegati arrivano senza speciali «istruzioni» e sono liberi di votare per chi vogliono.

In generale, possono essere proposti da 8 a 20 aspiranti, ma i competitori seri sono solo tre o quattro. Nell'appello nominale degli Stati, ognuno di essi può votare per il candidato che preferisce. Sebbene il voto sia a volte diviso, per solito gli Stati votano come una sola unità. Un candidato eccezionalmente popolare o un candidato che chieda la rielezione può conseguire la maggioranza al primo scrutinio. La maggioranza semplice decide del voto.

Appena avvenuta la nomina - spesso si compie il gesto cortese di farla dichiarare unanime - il congresso passa ad eleggere il candidato alla Vice-Presidenza: qui, di solito, la lotta è più breve e meno accanita, perché si tiene conto dei risultati avuti nelle elezioni del candidato presidenziale.

Alla nomina dei candidati segue, in ordine di importanza, la formulazione dei principii e del programma politico del partito. Spesso il programma è approvato così come viene formulato dal comitato dei rappresentanti di tutti gli Stati; ma a volte v'è pure una relazione di minoranza e spesso si hanno perciò delle accalorate discussioni.

Tanto la «piattaforma» del partito Repubblicano che quella del partito Democratico si uniformano solitamente ad uno schema stabilito. Ricordano i principii storici, le tradizioni e le glorie del partito e discutono la politica e la condotta dell'opposizione. I punti principali trattano argomenti di attualità; per esempio, nell'elezione del 1944, la condotta di guerra. Altre dichiarazioni riguardano l'agricoltura, il lavoro, la burocrazia e la difesa.

In realtà, gli elettori americani prestano meno attenzione alle «piattaforme» ufficiali dei partiti che al passato, alle dichiarazioni e alla personalità dei candidati. I discorsi di questi ultimi sono ampiamente letti e discussi e sono considerati come altrettanti precisi impegni. Gli americani sanno benissimo che la politica di un governo è determinata da coloro che sono a capo di esso: il Presidente e il Congresso federale. S'intende, e lo intendono i congressisti, che nessun programma può contenere in dettaglio tutti i provvedimenti che potranno rendersi necessari.

Fissati i programmi e scelti i candidati, i partiti politici concentrano i loro sforzi nella lotta. La campagna presidenziale americana non è paragonabile a nessun'altra: è un'enorme a-

rena di discussione, un referendum litico, uno spettacolo grandioso, una dura lotta, un giuoco. Vi sono contee e corti. I giornali sono pieni di editoriali e di notizie sulla campagna milioni di opuscoli di propaganda vengono distribuiti; uomini insigni dichiarano le loro preferenze; sondaggi di opinione pubblica cercano di scopri in anticipo la tendenza del corpo elettorale. Il calore e la violenza che caratterizzano le campagne presidenziali, sono ormai accettati come un elemento normale della lotta. Lotte violenti si sono svolte per un secolo ma non hanno mai significato che il Paese fosse lacerato da dissensi interni. Il giorno dopo le elezioni, gran parte di ciò che è stato scritto o detto è già dimenticato e tutti gli elettori si inchinano al verdetto della volontà popolare.

Gli americani vanno alle urne il primo martedì successivo al primo lunedì di novembre. Tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno compiuto ventun anni, hanno diritto al voto. Gli elettori debbono farsi annotare nelle liste prima del giorno delle elezioni. La votazione è semplicissima. Gli elettori sono protetti da qualsiasi pressione: il voto è segreto. Appena la votazione è chiusa, comincia il conteo dei voti. I risultati di ogni sezione sono mandati ad un ufficio centrale resi pubblici per mezzo della stampa e della radio. A mezzanotte i risultati finali sono noti. Il candidato sconfitto invia un telegramma di congratulazioni al Presidente eletto. E dopo il conteo i commenti conclusivi dell'elezione e qualche profezia tardiva, ognuno ritorna al lavoro di tutti i giorni.

(Da un articolo di Henry St. Commager nel n. 2 della Riv. U. S. A.)

## V O T A T PER CHI VOLET MA VOTATE

Questo slogan è uno dei più interessanti del documentario cinematografico sulle elezioni presidenziali americane del 1944, che la Commissione Alleata ha voluto cortesemente presentare in visione privata ad un gruppo di funzionari dell'Ufficio elettorale del Ministero degli Interni e ad un gruppo di esperti del Ministero per la Cooperazione.

Con un efficace gioco di grafica animata, il film illustra le funzioni dei poteri pubblici, secondo la Costituzione, e quindi, con una serie di scene ricostruite o riprese, presenta gli episodi più significativi del periodo elettorale, che si svolge in un clima di pura democrazia. Ciò che maggiormente colpisce la mente dello spettatore è la libertà politica del popolo americano che nel film viene messa in evidenza con scene nelle quali i cittadini esercitano il loro diritto di voto coscienti di compiere un altissimo dovere.

# Programma del Governo cecoslovacco

Appena liberata una parte del territorio nazionale, il Governo cecoslovacco si trasferì da Londra a Kostice in Slovacchia. In base al decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 1945 fu costituito un nuovo Governo composto di tre rappresentanti di ciascuno dei 6 partiti politici riconosciuti e di alcune personalità al di fuori dei partiti (in totale 16 cechi e 9 slovacchi). Il nuovo Governo elaborò il proprio programma che pubblichiamo nelle parti più interessanti unitamente al decreto presidenziale.

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 2 APRILE 1945

### PARAGRAFO 1°

Il Primo Ministro ed i suoi cinque Vice-Primi Ministri costituiscono il Praesidium del Governo. Il Presidente della Repubblica nomina e dimette dalla loro carica i Vice-Primi Ministri.

### PARAGRAFO 2°

A capo dell'Amministrazione statale funzionano i seguenti Ministeri: Affari Esteri, Difesa Nazionale, Commercio Estero, Interni, Finanze, Educazione, Giustizia, Informazioni, Industria, Agricoltura, Commercio Interno, Trasporti, Poste, Tutela del Lavoro e Assistenza Sociale, Igiene, Alimentazione.

### PARAGRAFO 3°

Nei Ministeri degli Affari Esteri, della Difesa Nazionale e del Commercio Estero ci sono dei Segretari di Stato membri del Governo. Se il Ministro è un ceco, il Segretario di Stato è uno Slovacco, e viceversa.

### PARAGRAFO 4°

Le decisioni del Governo sono prese in riunioni nelle quali la maggioranza assoluta costituisce un *quorum*.

### PARAGRAFO 5°

Le funzioni dei singoli Ministeri saranno stabilite per legge. Un decreto amministrativo fisserà i dettagli.

### PARAGRAFO 6°

Questo decreto entra in vigore dal giorno nel quale è firmato. Spetta a tutti i membri del Governo di applicarlo.

## PROGRAMMA

del nuovo Governo Cecoslovacco del Fronte Nazionale dei Cechi e degli Slovacchi, adottato nella prima riunione del Governo il 5 aprile 1945.

### I

Il Governo nella sua presente costituzione considera la sua missione soltanto temporanea. Dopo la liberazione delle altre parti della Repubblica, e soprattutto delle regioni ceche, sarà eletta e convocata, sulla base dei Comitati Nazionali, un'Assemblea Nazionale Provvisoria. Ciò sarà fatto in seguito ad un decreto costituzionale emanato dal Presidente della Repubblica. L'Assemblea Nazionale Provvisoria confermerà il Presidente della Repubblica nelle sue funzioni fino all'elezione regolare, ed il Presidente nominerà un nuovo Governo, tenuto conto della rappresentanza proporzionale di tutti i

gruppi che presero parte, in patria e all'estero, alla nostra lotta nazionale per la liberazione. Questo Governo e l'Assemblea Nazionale Provvisoria prepareranno ed effettueranno nel più breve tempo possibile le elezioni generali, in base a scrutinio segreto e a suffragio diretto, per l'Assemblea Costituente che emanerà una nuova Costituzione della Repubblica e porrà il futuro della stessa su una solida base costituzionale.

### II - IV

Riguardano la mobilitazione, la lotta partigiana, la cooperazione con l'Armata Rossa, la costituzione del nuovo esercito cecoslovacco (in cui i cechi e slovacchi saranno considerati da « pari a pari »), la politica estera della Cecoslovacchia (stretta collaborazione con l'U.R.S.S., alleanza con la nuova Polonia democratica, amichevoli relazioni con gli altri popoli slavi, con l'Inghilterra, gli Stati Uniti e la Francia).

### V

Nella sua politica interna il Governo si baserà sull'articolo fondamentale della Costituzione cecoslovacca secondo il quale il popolo è l'unica fonte del potere statale. Di conseguenza il Governo regolerà tutta la vita pubblica su una larga base democratica, assicurerà al popolo tutti i diritti politici e condurrà una lotta inesorabile per lo sterminio di tutti gli elementi fascisti.

Contrariamente all'antico sistema burocratico dell'amministrazione, avulso dal popolo, saranno creati nei comuni, nei distretti e nelle provincie Comitati Nazionali, eletti dal popolo, come nuovi organi dello Stato e dell'amministrazione pubblica. Questi Comitati Nazionali, eletti dal popolo, soggetti al costante controllo del popolo e revocabili dal popolo, dirigeranno, entro la sfera della loro giurisdizione, tutti gli affari pubblici, e accanto agli organi centrali provvederanno al mantenimento della sicurezza pubblica e dirigeranno tutte le istituzioni democratiche a loro subordinata. Il Governo realizzerà la sua politica attraverso i Comitati Nazionali e si appoggerà completamente agli stessi. Tutti gli organi amministrativi imposti con la forza e le istituzioni create dai cessati regimi delle potenze occupanti e dei traditori saranno aboliti. Per l'amministrazione provvisoria dei comuni e dei distretti, dove la maggioranza della popolazione non è slava e non è fidata, saranno nominate speciali commissioni.

I rappresentanti dei Comitati Nazionali potranno appartenere o meno a partiti politici, ma dovranno in ogni caso essersi distinti nella lotta contro gli invasori e dimostrare sentimenti patriottici e convinzioni democratiche.

Il Governo darà pieno appoggio alla iniziativa e all'attività pubblica da parte di vaste masse. Oltre alla diretta partecipazione nell'amministrazione e nella direzione degli affari statali e pubblici per il tramite dei Comitati Nazionali, il popolo avrà diritto di formare organizzazioni volontarie di varie specie — politiche, sindacali, cooperative, culturali, sportive ed altre — e di realizzare attraverso que-

ste organizzazioni i suoi diritti democratici. Nello stesso tempo non si permetterà che i traditori verso la Nazione, i fascisti ed altri aperti o mascherati nemici del popolo s'insinuino in queste organizzazioni.

L'eguaglianza dei diritti alle donne sarà effettivamente applicata in tutte le sfere della vita politica, economica e culturale della Repubblica. Sarà introdotto il suffragio universale sia per gli uomini che per le donne che hanno raggiunto l'età di 18 anni e sarà esteso anche ai membri delle forze della difesa nazionale. In virtù del decreto del Presidente della Repubblica riguardante la punizione dei criminali di guerra, dei traditori e dei collaborazionisti e l'istituzione di corti popolari, tutti i traditori della nazione e i favoreggiatori del nemico saranno privati dell'elettorato attivo e passivo. Saranno garantite piene libertà costituzionali, in particolare la libertà personale, di riunione, di associazione, della manifestazione delle opinioni mediante la parola, la stampa e negli scritti, l'inviolabilità del domicilio, il segreto epistolare, la libertà d'insegnamento, di coscienza e di confessione religiosa. Non saranno permesse discriminazioni fra i cittadini della Repubblica per motivi razziali.

### VI

Il Governo si considera come la personificazione dell'unità statale ceca e slovacca fondata sul principio della perfetta eguaglianza fra i due popoli.

Esso considererà il Consiglio Nazionale Slovacco, che si basa sui Comitati Nazionali nei comuni e nei distretti, non solo come il rappresentante autorizzato della nazione autonoma slovacca, ma anche come l'espressione del potere statale sul territorio slovacco (potere legislativo, governativo ed esecutivo), conformemente allo speciale Patto concluso a Londra tra il Consiglio Nazionale Slovacco ed il Presidente della Repubblica. Il Governo, in quanto organo centrale direttivo della Repubblica, adempierà agli obblighi propri dello Stato come insieme nella più stretta cooperazione con il Consiglio Nazionale Slovacco e con la rappresentanza dei delegati nazionali slovacchi, in quanto organo esecutivo del Consiglio Nazionale Slovacco.

Saranno istituite formazioni militari slovacche, composte prevalentemente di soldati, sottufficiali e ufficiali di nazionalità slovacca.

Il nuovo Governo della Repubblica curerà che le relazioni tra le nazioni ceca e slovacca siano fissate dalla Costituzione, e che gli organi legislativi, governativi ed esecutivi slovacchi siano costituiti analogamente a quelli che ha oggi la nazione slovacca nel Consiglio Nazionale slovacco.

La futura divisione delle competenze tra gli organi del Governo centrale e gli organi slovacchi sarà fissata da accordi tra i competenti rappresentanti del popolo ceco e di quello slovacco. Negli uffici centrali dello Stato, nelle istituzioni e negli organi economici le cui attività sono pertinenti all'intera Repubblica, agli slovacchi sarà

garantita una giusta rappresentanza tanto rispetto al numero quanto alla importanza.

## VII - VII

*Per quanto riguarda le minoranze tedesche e ungheresi il Governo si propone di riconfermare la cittadinanza (ed eventualmente di render possibile il ritorno nella Repubblica) soltanto a coloro che prima di Monaco si opposero attivamente a Henlein e ai partiti irredentisti ungheresi e che dopo Monaco furono perseguitati per la loro attività antinazista.*

Nel caso di altri sudditi cecoslovacchi di razza tedesca e ungherese la loro cittadinanza cecoslovacca sarà annullata. Questi cittadini possono di nuovo optare per la Cecoslovacchia, nel qual caso le autorità della Repubblica si riservano il diritto di decidere singolarmente su ogni domanda. Quei tedeschi ed ungheresi che saranno giudicati e condannati per un delitto commesso contro la Repubblica e contro la nazione ceca e slovacca saranno privati della cittadinanza cecoslovacca e banditi per sempre dalla Repubblica a meno che non siano passibili di pena capitale.

I tedeschi e gli ungheresi che immigrarono nel territorio della Repubblica cecoslovacca dopo l'accordo di Monaco del 1938 saranno espulsi immediatamente dalla Repubblica a meno che possano essere perseguiti per qualche delitto. Sarà fatta un'eccezione nel caso di persone che lavorarono a beneficio della Cecoslovacchia.

## IX

*Si riferisce alla punizione dei criminali di guerra, dei traditori e dei collaborazionisti; all'eliminazione dai pubblici impieghi di tutti gli elementi fascisti e di coloro che nel periodo dell'occupazione si dimostrarono sleali verso la nazione; alla proibizione di tutti i partiti fascisti e di quei partiti che hanno agito contro l'interesse della nazione (Partito Agrario, Partito di Unità Nazionale e Partito Popolare Slovacco).*

## X

*I beni di sudditi nemici, in particolare della Germania e dell'Ungheria, e di sudditi cecoslovacchi sleali verso la nazione saranno nazionalizzati.*

*Le proprietà tolte per ragione di persecuzione politica o razziale saranno restituite ai loro antichi proprietari.*

*Per le imprese cooperative è prevista un'amministrazione nazionale provvisoria fintanto che i membri stessi delle cooperative siano in grado di scegliere metodo democratico.*

## XI

*Sarà costituito un Fondo Nazionale Agrario al quale verranno trasferite le proprietà fondiaria (con tutti gli annessi) appartenenti a traditori e a tedeschi ungheresi, a meno che, se cittadini cecoslovacchi, siano stati antinazisti. La confisca avverrà senza indennizzo e sarà effettuata, con l'aiuto delle commissioni dei contadini, dai Comitati Nazionali che assumeranno la amministrazione provvisoria fino all'attuazione della riforma agraria.*

*I terreni agricoli che sono a disposizione del Fondo Nazionale Agrario saranno distribuiti nei territori cechi a fittavoli, piccoli e medi contadini e*

*lavoratori agricoli cechi; ed in Slovacchia a slovacchi ed ucraini delle stesse categorie. In questa distribuzione sarà data una preferenza a coloro che si siano resi benemeriti nella lotta per la liberazione: partigiani, soldati, coloro che hanno svolto un'attività clandestina, vittime del terrorismo straniero e simili. La distribuzione sarà fatta dall'ufficio del Fondo Nazionale Agrario con l'attiva partecipazione dei Comitati Nazionali e di speciali commissioni scelte tra i contadini e i lavoratori agricoli. Nelle terre distribuite possono essere costituite società cooperative per l'uso comune degli edifici, dei poderi e degli strumenti di lavoro a beneficio dei piccoli agricoltori.*

*Per la terra che passerà in proprietà assoluta dell'assegnatario sarà fatta pagare una somma modesta che sarà impiegata per il miglioramento dell'agricoltura. Questa somma non eccederà il valore del raccolto annuale o di due anni (secondo la qualità della terra) e sarà divisa in rate per un periodo non superiore ai 15 anni. In casi degni di speciale considerazione si potrà dispensare da questo pagamento.*

## XII

*Esamina il problema della ricostruzione che, date le distruzioni operate dal nemico, richiederà uno sforzo notevole da parte di tutta la popolazione.*

## XIII

*Ribadisce più volte la necessità che ogni metro di terra coltivabile sia effettivamente coltivato. Di ciò saranno responsabili i Comitati Nazionali nell'ambito della loro giurisdizione.*

## XIV

*Il Governo farà del suo meglio affinché tutto il popolo in grado di lavorare, uomini e donne, abbiano la possibilità di lavorare e di ricevere un salario corrispondente al lavoro che compiono. Le ore lavorative, i salari ed altre condizioni di lavoro saranno garantite da accordi collettivi e protette da leggi. Per le donne ed i giovani sarà applicato il principio di salari eguali per lavoro eguale.*

*Il Governo s'interesserà perchè tutti i lavoratori siano assicurati contro la disoccupazione, la malattia, gli incidenti, l'invalidità e la vecchiaia e che questa protezione sia estesa gradualmente a persone di attività indipendente in quanto non abbiano altri mezzi di sussistenza. Particolare cura sarà data all'assistenza delle madri e dei bambini. Le spese delle assicurazioni sociali di ogni specie saranno sostenute nel futuro entro l'ambito del bilancio statale.*

*Tutti i luoghi di cura e i castelli e le ville della nobiltà straniera serviranno come convalescenziari e luoghi di riposo per i lavoratori. Il Governo dedicherà inoltre speciale attenzione per l'assistenza alle vittime della guerra e della lotta per la liberazione e soprattutto ai giovani. Anche gli intellettuali avranno una parte importante nella vita della patria liberata.*

*Tutti coloro che lavorano, sia fisicamente che in altra maniera, avranno il diritto di libera associazione in organizzazioni sindacali e il diritto di eleggere liberamente i loro rappresentanti. Nelle fabbriche, nelle officine e negli uffici i lavoratori eleggeranno liberamente i Consigli di fabbrica e i propri fiduciari. Le organizzazioni sindacali ed i Consigli di fabbrica saranno i legittimi rappresentanti dei lavorato-*

*ri nelle relazioni con i datori di lavoro privati e con le autorità pubbliche tutte le questioni concernenti i salari, le ore e le condizioni di lavoro e politica sociale.*

*Il Governo considera come suo compito speciale far rimpatriare sollecitamente alle loro dimore tutti i cittadini leali della Repubblica.*

## XV

*Da qualsiasi istituzione scolastica culturale verranno eliminate tutte le persone che hanno collaborato attivamente con gli invasori. Verranno chiuse tutte le scuole tedesche ed ungheresi. Si riapriranno invece tutte le scuole chiuse durante l'occupazione e si dedicherà speciale cura all'istituzione di nuove scuole.*

*Sarà effettuata una consistente democratizzazione popolarizzando il sistema educativo ed il carattere della cultura.*

## XVI

*Nonostante le difficoltà, il Governo può promettere che farà il possibile per attuare questo programma, che sarà guidato sempre dagli interessi delle nostre nazioni e della Repubblica che non permetterà nella Repubblica liberata agli interessi di individui, gruppi parassiti, miranti solo a prevalere su interessi del popolo lavoratore delle città e delle campagne. Il Governo crede fermamente nelle grandi capacità creative del nostro popolo e affinché queste possano liberamente svilupparsi farà il possibile organizzando e incoraggiando, base a direttive democratiche, la partecipazione da parte delle più vaste masse dei nostri popoli alla quotidiana vita politica, economica, sociale e culturale in modo che la dichiarazione che il popolo è realmente la sola fonte di tutto il potere statale, divenga realtà.*

\*\*\*

L'ASSEMBLEA NAZIONALE PROVVISORIA E LE ELEZIONI PER L'ASSEMBLEA COSTITUITA

L'Assemblea Nazionale Provvisoria si è riunita per la prima volta a Praga il 28 ottobre 1945. Secondo quanto è previsto nel Programma, funzionerà fino alle elezioni per la Costituzione. L'Assemblea è composta di 300 membri: 200 sono stati eletti dalle regioni ceche della Boemia, Moravia e Slesia; 240 appartengono a partiti politici cecoslovacchi, 60 a varie organizzazioni nazionali e 5 rappresentano la popolazione ucraina della Slovacchia orientale.

Nell'Assemblea sono rappresentati sei partiti politici nella misura seguente: Partito Socialista Nazionale cecoslovacco: 50 (presidente: dott. P. Zenkl); Partito Popolare cecoslovacco: 49 (presidente: Mons. Šram); Partito Democratico slovacco: (presidente: I. Ursiny); Partito Comunista cecoslovacco: 51 (presidente: dott. I. Dolansky); Partito Socialdemocratico cecoslovacco 50 (presidente: I. Hladky); Partito Comunista slovacco: 47 (presidente: I. Valo).

Dei 300 deputati, 20 sono donne; i deputati sono stati già membri del Parlamento cecoslovacco prima della guerra e 17 già membri del Consiglio dello Stato cecoslovacco a Londra; dei ministri nell'attuale Governo sono membri dell'Assemblea Nazionale: il generale Svoboda, Ministro d

(Continua a pagina 24)

## INTRODUZIONE ALLA COSTITUENTE

# LA COMMISSIONE DEL LAVORO

Con Decreto del Ministro per la Costituente in corso di pubblicazione, è stata costituita, al principio del gennaio scorso, una *Commissione per lo studio dei problemi del lavoro*.

Il compito della Commissione — di importanza evidente — è stato così definito in una risoluzione adottata all'unanimità in seduta plenaria: realizzare condizioni di facilitazione, nella materia demandata, al lavoro dei delegati alla Assemblea Costituente, ed a tal fine, acquisire, sistemare ed elaborare — in via preparatoria alla formulazione dei principi che saranno contenuti nella carta costituzionale italiana — il più esteso materiale di informazione e documentazione attinente ai problemi del lavoro nel più largo senso intesi, in detto materiale compresi non soltanto gli ordinamenti economici, sociali e giuridici esistenti, in Italia e nei principali Paesi, ma, con eguale considerazione, la opinione di enti, organizzazioni, persone, nel Paese, qualificate e non, per utilizzare nel mondo più comprensivo la pubblica opinione. Tale comprensività la Commissione ha ritenuto di dare all'espressione dell'articolo 2 («... predisporre gli elementi per lo studio della nuova Costituzione che dovrà determinare l'assetto politico dello Stato e le linee direttive della sua azione economica e sociale») del D. Lgt. 31 luglio 1945, n. 435, istitutivo del Ministero per la Costituente.

Giusta la risoluzione adottata, la Commissione funzionerà oltre che come commissione di studio, quale commissione d'inchiesta; a tal fine, predisporrà e diramerà questionari, disporrà interviste ed inchieste dirette, convocherà riunioni, accoglierà e metterà a profitto le proposte che le perverranno. Sarà così chiesta ed acquisita la collaborazione dei più estesi strati sociali, dai docenti universitari agli organizzatori sindacali, dai dirigenti di azienda agli ope-

rai, ai tecnici, agli impiegati, ai professionisti ed agli artigiani.

La Commissione farà inoltre tesoro delle esperienze che si vanno svolgendo nei vari Paesi, precisandone i punti di arrivo e rilevandone gli orientamenti, sì da adeguare i suoi studi alla realtà pratica e scientifica viva nel mondo.

Presiede la Commissione il prof. Antonio PESENTI, dell'Università di Roma, noto economista e già ministro per le finanze.

Sono membri della Commissione:

AMBROSINI dott. Maria Luisa; BABUDIERI dott. Brenno; BARGONI avv. Foscolo; BIBOLOTTI signor Aladino; BREGLIA prof. Alberto; CAMPESE avv. Ernesto; CHIARI dott. Arturo; CHIOSTERGI in Tuscher prof. Eugenia; CIFARELLI avv. Michele; DELLA TORRE dott. Giovanni; DIDONNA prof. Pietro; GIUA dott. Stefano; GIUSTI prof. Ugo; LAMA dott. Luciano; MARFORI avv. Terenzio; MARMORI sig. Benigno; MORI prof. Antonio; NAVARRA prof. Antonio; OBLATH dott. Attilio; PERNA dott. Edoardo; POMPUCCI dott. Onofrio; POZZI dott. Arnaldo; ROSSI-RAGAZZI dott. Bruno; RUBINACCI dott. Leopoldo; SANTINI dott. Angelo; SOTTIGIU avv. Giuseppe; STAGNITTA dott. Gaetano; STORCHI dott. Ferdinando; TOGNI dott. Giuseppe; TOSCANI avv. Rosario; VENEGONI signor Carlo; VICARD sig. Renato; VILLANI sig. Ezio; VALLIERI dott. Libero, con funzioni di Segretario generale.

Tra i membri sono compresi studiosi, esperti, rappresentanti delle organizzazioni sindacali (Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Uffici del lavoro, Confindustria, ecc.), e due rappresentanti per ognuno dei partiti del C.L.N.

Presso la Segreteria della Commissione del Lavoro sono stati chiamati funzionari di diversi Ministeri

i quali vi apportano la loro competenza amministrativa.

Premessa la unitarietà della materia, del compito e del suo lavoro e la necessità della più completa collaborazione tra i suoi membri, la Commissione ha deciso, per la speditezza dei lavori, e dopo dettagliate discussioni avvenute nelle prime riunioni, di creare nel suo seno quattro Sottocommissioni, che studieranno separatamente i problemi a ciascuna affidati e si riuniranno periodicamente in seduta plenaria per discutere e decidere i vari argomenti.

Le Sottocommissioni sono le seguenti:

- I - per i problemi economici;
- II - per i problemi sindacali;
- III - per la protezione sociale;
- IV - giuridica e di coordinamento.

Presiedono le quattro Sottocommissioni, rispettivamente: il prof. Alberto Breglia, il signor Aladino Bibolotti, il prof. Antonio Mori, il prof. Antonio Navarra.

Il prof. Breglia è ordinario di economia nell'Università di Roma; il sig. Bibolotti è un organizzatore sindacale della Confederazione Generale del Lavoro; il prof. Mori è docente di patologia del lavoro e medicina operatoria all'Università di Firenze, il prof. Navarra è ordinario di diritto del lavoro nell'Università di Napoli.

Questo Bollettino, come già per le altre, darà notizia dei lavori della Commissione, ne pubblicherà i questionari appena redatti ed ospiterà, come più sarà consentito dallo spazio, voti, proposte, opinioni dei lettori sui problemi del lavoro.

Sono in vendita nelle principali librerie gli *Atti della Commissione per l'elaborazione della legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente*.

Un volume di 208 pagg. in 8°, L. 160.

## ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI DI STUDIO

# LA COMMISSIONE ECONOMICA

### 7. Questionari della Sottocommissione per il credito e l'assicurazione

*Pubblichiamo di seguito altri sette dei questionari già diramati dalla Sottocommissione per il Credito e l'Assicurazione. Continueremo e completeremo nei prossimi fascicoli la pubblicazione dei questionari delle altre Sottocommissioni.*

#### Questionario n. 6: Direzione del credito e vigilanza delle aziende di credito

1. Supposto che il governo debba attuare una politica del credito, al fine di promuovere la produzione, evitare la disoccupazione, impedire un'inflazione, ecc., quali sono i mezzi che ritenete più idonei ed efficienti? Le modificazioni del saggio ufficiale dello sconto e la conseguente variazione dei tassi bancari? Modificazione dei tassi del cartello bancario? Maggiore o minore larghezza dell'istituto di emissione per le sue operazioni di riscontro e di anticipazione? Istruzioni dirette alle banche perchè facilitino o restringano il credito? Vaste operazioni sul mercato dei titoli pubblici, mediante acquisto e vendita da parte dell'istituto di emissione? Od altre ancora?

2. Ritenete che la direzione del credito e degli investimenti debba essere affidata al ministero del tesoro, oppure alla Banca d'Italia, oppure ad un comitato di esperti, oppure al tesoro o alla Banca d'Italia assistiti da un comitato di esperti? Oppure ad altri organi? Eventualmente come dovrebbe essere costituito il comitato di esperti?

3. Precedentemente la vigilanza sulle aziende di credito veniva esercitata dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito dall'istituto di emissione; attualmente viene esplicata dal ministero del tesoro e dall'istituto di emissione. Avete osservazioni da fare in merito alle due gestioni, con particolare riguardo alla vostra esperienza?

La duplicità degli organi è motivo di incertezze, intralci o lungaggini?

4. Al fine di una più efficace manovra del credito ritenete che alla Banca d'Italia debba essere nuovamente consentita la facoltà di sconto diretto?

La facoltà della Banca d'Italia di effettuare anticipazioni su titoli ai privati si dimostra efficace quale calmiera del credito?

5. In Italia le banche, per motivi di tutela del risparmio sono tenute a depositare presso l'istituto di emissione la quota della loro massa fiduciaria che eccede le venti volte il patrimonio. Il provvedimento è inteso a garantire i creditori delle banche, ritenendosi che il rapporto del 5 % tra il loro patrimonio e la massa fiduciaria sia il minimo consentito dalle esigenze della tutela del risparmio. Esso è tale da entrare in giuoco soltanto in periodi eccezionali, come il presente. Si vuol qui prescindere da questo obbligo che riguarda soltanto la tutela del risparmio ed in sé non è uno strumento per la direzione del credito.

Strumento efficace per la direzione del credito potrebbe essere piuttosto, come negli Stati Uniti, il deposito obbligatorio presso l'istituto di emissione di una data percentuale della massa fiduciaria delle aziende di credito, con la facoltà per il governo o l'organo direttivo del credito di abbassare questa percentuale (qualora si voglia favorire le operazioni attive delle banche per stimolare l'attività produttiva, ecc), e di elevarle (qualora si voglia restringere il credito in caso di inflazione o pericolo d'inflazione, ecc.). Avete osservazioni da fare nei riguardi di un tale eventuale provvedimento?

6. Avete osservazioni da fare in merito alla tutela del risparmio? Per questa tutela ritenete sufficiente l'attuale vigilanza sulle aziende di credito?

Qual'è la vostra opinione circa un eventuale obbligo di assicurare i depositi? Fino a quale limite i singoli depositi dovrebbero essere assicurati? Come considerate questa prospettiva sotto il profilo dei costi? Avete osservazioni da fare in merito ad un eventuale provvedimento che prescriva una compilazione più dettagliata dei bilanci annuali delle banche, con tassativa distinzione delle singole voci?

Avete osservazioni da fare in me-

rito ad un eventuale provvedimento che accentui la responsabilità civile e penale del banchiere?

7. Avete in generale osservazioni da fare in merito alla vigilanza sulle aziende di credito? Ritenete preferibile l'adozione di disposizioni tecniche, che fissino limiti precisi alle varie forme d'impiego, la disciplina da parte dell'autorità di controllo della distribuzione degli spicci e della facoltà di esercitare forme speciali di credito, ecc., oppure ritenete che il controllo si debba esplicare essenzialmente mediante frequenti ispezioni e l'esame in merito dei singoli impieghi e della redditività delle aziende?

In generale ritenete che il controllo debba essere accentuato e perchè la sana gestione di tutte le aziende di credito è garanzia anche per la vostra, oppure che debba essere allentato? In quest'ultimo caso non credete che possa essere compromessa la finalità del controllo stesso che è quella della tutela del risparmio e della salvaguardia dei disesti finanziari?

8. Avete osservazioni da fare in merito alle presenti disposizioni tecniche che limitano determinati impieghi della vostra azienda di credito?

Quali disposizioni, a vostro parere si dimostrano utili ai fini di una sana gestione, quali si dimostrano eccessive, quali altre eventualmer dannose?

In particolare avete proposte da presentare?

Avete osservazioni d'ordine generale da fare in merito al cartello bancario? Ritenete in linea generale che debba essere mantenuto nella attuale estensione, oppure debba essere limitato alla regolarizzazione delle operazioni principali?

10. Ritenete che tra le varie categorie di aziende di credito (grazie banche, banche provinciali, banche cooperative, casse di risparmio, casse rurali, ecc.) debba essere attuata una specializzazione degli impieghi? Quale?

Ritenete che l'esercizio del credito agrario debba essere limitato ad alcune aziende, oppure essere esteso a tutte? Nell'uno o nell'altro caso per quali motivi?

Ritenete che debba permanere l'attuale limitazione a determinate categorie di istituti di credito in merito al finanziamento degli ammassi di alcuni prodotti? Per quali motivi ritenete che eventualmente questa limitazione debba essere soppressa?

11. Avete osservazioni in merito all'attuale legislazione che disciplina le fusioni, l'amministrazione straordinaria e la liquidazione delle aziende di credito?

## Questionario n. 7: Nazionalizzazione nel settore bancario

1. Ritenete opportuno un processo di nazionalizzazione nel settore bancario italiano? Se sì, per quali ragioni e in vista di quali finalità? Secondo quali criteri?

a) quali aziende bancarie dovrebbero esservi assoggettate? Solo le maggiori, con esclusione delle minori?

In particolare, ritenete che la forma e i criteri di gestione ora in essere per le tre grandi banche di interesse nazionale (proprietà indiretta dello Stato, tramite IRI, della maggioranza del capitale in concorso con una minoranza di azionisti privati) vadano modificati in modo che, sia per il loro particolare ordinamento, sia per un più immediato rapporto formale e di fatto, esse aziende si trasformino esplicitamente in banche nazionalizzate, differenziandosi dalle altre? Ritenete invece che le attuali gestioni ed i criteri finora seguiti abbiano sempre permesso di tutelare gli interessi pubblici oltre a quelli privatistici? O avete constatato inconvenienti al riguardo?

b) Oppure il processo di nazionalizzazione dovrebbe estendersi, oltre le tre banche d'interesse nazionale, ad altre aziende bancarie a struttura privata? Quali criteri e limiti d'ordine generale fissereste al processo stesso?

c) In quale forma la nazionalizzazione dovrebbe essere realizzata? In particolare, per quelle aziende che non siano già di fatto in massima parte proprietà dello Stato? Potrebbe essere sufficiente e più consona agli interessi dello Stato un esproprio del solo diritto di voto degli azionisti, e con quali modalità? Oppure le aziende dovrebbero esse-

re trasferite in proprietà dello Stato? In tal caso, quale sistema da adottare per il rimborso degli azionisti?

d) Come dovrebbe essere organizzata la gestione delle aziende nazionalizzate? Come dovrebbero essere costituiti gli organi amministrativi? Come dovrebbe esplicarsi il controllo dello Stato? Come impedire una burocratizzazione nociva alla rapidità di decisioni e allo spirito di iniziativa e di responsabilità cui deve ispirarsi la gestione bancaria?

2. Oppure ritenete che le attuali posizioni del capitale privato debbano essere conservate? O anzi ampliate con un processo di riprivatizzazione? Riprivatizzazione in quali limiti, con quali modalità?

3. In caso di nazionalizzazione delle tre banche d'interesse nazionale, ritenete che lo «status» attuale degli Istituti di credito di diritto pubblico dovrebbe essere sottoposto a revisione? Se sì, quali modifiche ravvisereste opportune per la Banca Nazionale del Lavoro (il cui patrimonio è già per oltre il 97% di proprietà diretta dello Stato e il residuo è di spettanza di enti morali) e quali per gli altri Istituti dotati di patrimoni autonomi di dotazione (Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Monte dei Paschi e Istituto di S. Paolo)?

In linea di massima ritenete che l'attuale struttura organizzata degli Istituti di Credito di diritto pubblico risponda alle esigenze dell'economia e di una razionale organizzazione bancaria, o pensate che in proposito siano opportuni mutamenti? Quali? Avete suggerimenti al riguardo?

## Questionario n. 8: Grandi aziende di credito

1. Ritenete che il numero delle grandi aziende di credito ad attività nazionale od interregionale sia oggi esuberante rispetto alle esigenze dell'economia del Paese? Giudicate opportuno un processo di concentrazione o di funzione fra le medesime? Fino a qual punto? In vista di quali vantaggi? Con quali criteri? Con quale eventuale redistribuzione di compiti od orientamenti?

2. Nell'attuale situazione, vi prospettate l'opportunità di concentramenti tra grandi e minori aziende bancarie (regionali, provinciali, locali)? Eventualmente per quali categorie di aziende, per quali zone,

con quali criteri, entro quali limiti?

Fino a che punto ritenete che la sostituzione della grande azienda bancaria alla minore possa realizzare una più razionale organizzazione tecnica e una maggiore efficienza dei servizi a vantaggio della economia locale? Fino a che punto e per quali compiti giudicate insostituibile l'opera di Banche minori?

3. Sarebbe gradito un esame delle difficoltà attuali: aumento delle spese e loro diversa incidenza sulle varie categorie di aziende di credito (grandi, medie, minori); possibilità di resistenza delle varie categorie; proposte di misure compensatrici.

## Questionario n. 9: Banche provinciali

Con riferimento ad un tipo concreto di Banca provinciale, sarebbe gradita una relazione che precisasse:

1. Le funzioni che la Banca provinciale adempie nell'assistenza delle iniziative locali nei confronti delle grandi Banche. Quale il rispettivo campo di azione? Per quali aspetti la Banca provinciale è in posizione di vantaggio e per quali in posizione di inferiorità? Quali le funzioni per cui ritenete inadatta una grande Banca? Quali le forme di collaborazione fra Banche provinciali e grandi Banche e quali gli sviluppi che riterreste utili in materia?

2. Le funzioni della Banca Provinciale nei confronti delle aziende minori locali (piccole banche, casse rurali ecc.), e le reciproche forme di collaborazione. Giudizio sui compiti svolti, sui reciproci campi di attività, sulla utilità ed eventuale loro insostituibilità sulle deficienze organizzative e territoriali; suggerimenti eventuali.

3. Sarebbe gradito un esame delle difficoltà attuali: aumento delle spese e loro diversa incidenza sulle varie categorie di aziende di credito (grandi, medie, minori); possibilità di resistenza delle varie categorie; proposte di misure compensatrici.

## Questionario n. 10: Titoli fiduciari

1. Avete in generale osservazioni da fare in merito alla circolazione dei titoli fiduciari (vaglia cambiari, assegni bancari liberi, assegni di corrispondenti, assegni circolari)? Ritenete che la facoltà di emettere titoli fiduciari debba essere riservata all'Istituto di emissione, sostituendo essi la circolazione monetaria ed essendo soltanto l'Istituto di emissione tenuto a costituire nei loro confronti una copertura in oro o divise come per i biglietti? Ritenete invece che questa facoltà debba permanere anche per gli Istituti di credito ordinario, per i titoli e nelle forme stabilite dalla legge?

2. Ritenete che, comunque, pur permanendo questa facoltà anche per gli Istituti di credito ordinario, si debba addivenire ad una unificazione dei vari tipi di titoli che loro viene consentito di emettere?

3. In particolare ritenete che la facoltà del Banco di Napoli e di Sicilia di emettere vaglia cambiari ed assegni di corrispondenti (assimilati ai titoli analoghi dell'Istituto di emissione pur non richiedendo la stessa copertura), fedi di credito e, per il Banco di Napoli, polizze notate, debba essere mantenuta?

4. Ritenete che la facoltà di emettere assegni di corrispondenti debba essere estesa anche agli altri Istituti di credito, oltre che ai due banchi

meridionali, in sostituzione dell'attuale autorizzazione agli istituti di credito di affidare l'emissione di assegni circolari ai propri corrispondenti?

5. In generale qual'è il vostro pensiero in merito ad una eventuale unificazione dei titoli fiduciari degli istituti di credito ordinario in due tipi: assegno circolare ed assegno di corrispondenti, qualunque sia l'istituto?

6. Avete eventuali osservazioni e

proposte circa la garanzia dei titoli fiduciari non emessi dall'istituto di emissione?

7. In generale siete dell'opinione che la circolazione dei titoli fiduciari debba essere favorita oppure debba essere limitata? Nella concessione dell'autorizzazione agli istituti di credito ordinario ad emettere assegni circolari, debbono prevalere criteri restrittivi oppure no? Quali in generale dovrebbero essere i criteri direttivi?

## Questionario n. 11: Distribuzione territoriale e funzionale

Sulla base della concreta esperienza e con riferimento alla situazione delle zone di Vostra diretta competenza, si prega di riferire il Vostro giudizio sui seguenti argomenti:

1. Qual'è il contributo recato in genere all'economia locale dalle varie categorie di aziende (grandi banche, banche provinciali, casse di risparmio e banche locali)? Quali i rispettivi campi di azione? Quali le eventuali modifiche che ravvisereste opportuno ai fini di una più razionale ed efficiente organizzazione bancaria? Avete particolari suggerimenti al riguardo?

2. Ritenete che la pressione delle maggiori aziende abbia pregiudicato l'attività delle aziende minori con danno per l'economia locale? Ritenete che il processo di assorbimento di banche locali da parte dei maggiori Istituti sia stato spinto oltre il limite segnato dall'utilità dell'economia locale? Avete proposte al riguardo? In particolare, ritenete utile l'espansione territoriale delle Banche con organizzazione a carattere nazionale nei minori centri di provincia?

3. La rete delle aziende e degli uffici bancari delle zone di Vostra competenza è adeguata e ben distribuita? Quali le eventuali necessità di riassetto? Quali le misure da adottare? Revisione e redistribuzione di sportelli, assorbimenti, fusioni, concentramenti di aziende, nuove a-

pertura, ecc.? Secondo quali criteri?

4. Ritenete che il processo di distribuzione territoriale degli sportelli bancari (nuove aperture, chiusure, sostituzioni, ecc.) debba essere regolato dal pubblico potere? Per quali motivi? Da quali organi (eventuale cooperazione tra organi centrali e organi locali)? Quale il Vostro giudizio sui risultati del sistema oggi in vigore? Ritenete che abbia risposto agli interessi dell'economia? O avete riscontrato inconvenienti? Quali? Quali eventuali riforme e orientamenti proporreste? In particolare, ritenete che le autorizzazioni all'apertura di nuovi sportelli debbano continuare ad ispirarsi a criteri restrittivi, oppure debbano essere improntate a criteri di maggiore libertà per favorire l'espansione dei servizi bancari e della rete creditizia?

Oppure consigliereste di abolire ogni controllo pubblico e di riaffidare la materia al gioco della libera concorrenza delle aziende bancarie?

5. Ritenete che determinate funzioni bancarie o determinati settori di attività debbano essere riservati o continuare ad essere riservati (ad es. cambi ecc.) a determinate categorie di aziende di credito? Eventualmente, quali e per quali ragioni? Oppure pensate che per quanto riguarda il campo di attività delle varie categorie di aziende di credito l'attuale regime vada conservato?

## Questionario n. 12: Crediti speciali

Premessa — In relazione alla concessione da parte dello Stato di particolari agevolazioni e contributi vennero create speciali sezioni di credito (alberghiero cinematografico, peschereccio) presso la Banca Naz. del Lavoro, o speciali istituti (Sez. auton. dell'Ente Naz. per l'artigianato e le piccole industrie ecc.).

1. Nell'interesse generale del Paese ritenete opportuno mantenere forme speciali di credito di esercizio, di impianto e di miglioramento per determinati settori di attività? Ritenete opportuni particolari contributi da parte dello Stato?

2. Ritenete opportuno concentrare in determinati istituti o enti l'esercizio del credito ordinario a certi settori? Ritenete utile concedere particolari facilitazioni soltanto se il credito viene effettuato dai medesimi istituti o enti?

3. Per il credito di impianti e di miglioramento ritenete necessario l'esercizio concentrato presso un unico istituto o credete che possano concorrervi intere categorie di istituti (casse di risparmio, istituti di credito fondiario, istituti regionali di credito mobiliare e affini) anche per tener conto della distribuzione ca-

pillare delle piccole aziende? O ritenete che solo i finanziamenti per importi rilevanti possano venire concessi da un istituto centrale mentre gli altri possano essere esercitati da determinate categorie di istituti?

\* \* \*

Come è già stato annunciato dalla stampa, le singole Sottocommissioni hanno iniziato gli interrogatori di tecnici e studiosi sui problemi di loro competenza. Il 28 gennaio è stato udito il prof. Antonio PESENTI sui problemi del credito.

Sono stati sentiti dalla Sottocommissione per l'agricoltura i professori JANDOLO e CIASCA sui problemi della riforma agraria, della bonifica ecc.

Il giorno 6 febbraio sono stati interrogati dalla Sottocommissione per la finanza i professori Francesco COPPOLA D'ANNA e Antonio BERLIRI, i quali hanno conferito particolarmente sui problemi del debito pubblico del sistema tributario e delle garanzie giurisdizionali in materia tributaria.

## LIBRI per la Costituente

*Di imminente pubblicazione, a cura del Ministero per la Costituente (editore Sansoni) nella collana Testi e Documenti Costituzionali le leggi costituzionali dei seguenti Paesi (testo ed introduzione storico-giuridica):*

STATI UNITI D'AMERICA, a cura di Romolo ASTRALDI.

UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE, a cura di Gaspare AMBROSINI.

SPAGNA (1931), a cura di Vezio CRISAFULLI.

IRLANDA, a cura di Paolo BISCARETTI.

FRANCIA (1875), a cura di Armando SAITTA.

ESTONIA, a cura di Francesco AGRO'.

SVIZZERA, a cura di Vincenzo GUELI.

# Idee e progetti per la Costituzione francese

Paul Bastid, già Ministro del Governo Provvisorio, e attualmente componente della Commissione costituzionale dell'Assemblea Costituente francese, ha pubblicato nell'agosto-settembre 1945 (Cahiers politiques, n. 13) un proprio progetto di costituzione. Precede una introduzione, in cui è detto che il progetto è stato delineato tenendo presenti i due fondamentali difetti della costituzione francese, e cioè l'instabilità del governo e la debolezza del parlamento rispetto alle forze occulte al di fuori di esso.

Il testo proposto è notevolmente più lungo delle leggi costituzionali francesi precedenti: il che è reso necessario dalla lacunosità della legge stessa. Il Bastid dice esplicitamente di volersi tenere fedele alla tradizione della rivoluzione francese « che esaltava con-

temporaneamente il cittadino e la Nazione, ma perseguitava con la sua vendetta tutti i corpi intermedi, anarchici e oppressori »; donde la grande importanza che egli assegna al Titolo II del proprio progetto.

Naturalmente, dice il Bastid, non è da credere che con un testo costituzionale si possano risolvere problemi politici: lo scadere del costume politico è corretto solamente da mezzi di natura politica.

Si tratta di un progetto conservatore, nel senso che esso ricalca in massima, le norme, scritte e non scritte, della vecchia costituzione, introducendovi una notevole quantità di accorgimenti, quali p. es. riunioni, scioglimenti e investiture di diritto. Di qui appunto il suo interesse.

## PREMESSA

La Repubblica francese è una e indivisibile.

Essa non ha altro fondamento che la volontà dei suoi membri. Non ha altro ideale che la dignità della persona, senza distinzione di origine e di credenza.

Il suo motto è: libertà, uguaglianza, fraternità.

I grandi principi proclamati nel 1789 nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino dominano la sua Costituzione e le sue leggi.

## TITOLO I

### DEL VOTO

1 - L'autorità politica riposa sulla fiducia liberamente espressa mediante il voto. Essa non è detenuta che nell'interesse dell'intera nazione.

2 - E' vietato, sotto pena delle sanzioni stabilite dalla legge, a qualsiasi associazione o coalizione di cittadini di intervenire nelle competizioni elettorali, specialmente concedendo il suo appoggio a un candidato e pronunciando contro di lui un veto.

3 - L'elezione riguarda gli uomini di governo. Essa non lega i loro atti. Ogni mandato imperativo è nullo e di nessun effetto.

4 - Ogni pressione o tentativo di pressione sul voto o sulla possibilità di elezione è proibito dalla legge penale.

5 - La consultazione dei cittadini può rivestire diverse forme, stabilite dalla legislazione elettorale. Tuttavia la Camera dei Deputati è obbligatoriamente eletta a suffragio universale diretto; il Senato a suffragio universale indiretto.

## TITOLO II

### DEL PARLAMENTO

6 - Il Parlamento, focolare della vita nazionale, si compone di due assemblee: la Camera dei deputati e il Senato.

7 - La Camera dei deputati conta 501 membri, il Senato 250.

I deputati, ripartiti in circoscrizioni territoriali, sono eletti sulla base della

popolazione. La stessa cosa avviene per 210 senatori, che sono nominati dai dipartimenti. Gli altri 40 sono designati dai loro colleghi.

8 - Fatta eccezione per i senatori cooptati, che sono inamovibili, i membri delle due Assemblee sono eletti per 6 anni e rinnovati per terzi ogni 2 anni.

L'elezione ha luogo alla stessa epoca. All'inizio della prima sessione delle Camere, i seggi saranno, nell'una e nell'altra Assemblea, ripartiti in 3 categorie uguali: 2 di queste categorie, tratte a sorte, dovranno essere, eccezionalmente, rinnovate per la prima volta al termine di due anni, e di quattro anni rispettivamente.

9 - La Camera dei deputati è rinnovata integralmente in caso di scioglimento. I poteri dei nuovi eletti hanno allora una durata variabile a seconda delle categorie, a seconda che il mandato di ciascuna categoria venga a termine con quello della corrispondente categoria del Senato.

10 - Nessuno può essere eletto membro del Parlamento se non gode dei diritti civili e politici.

L'età minima per i deputati è 25 anni, quella dei senatori è 40.

11 - Ciascuna delle due Camere verifica l'eleggibilità dei membri dell'altra e la regolarità della loro elezione.

Essa solamente può accogliere le dimissioni dei propri membri.

12 - La Camera dei Deputati e il Senato si riuniscono di pieno diritto ogni anno il secondo martedì di gennaio, a meno di una convocazione anteriore fatta dal Presidente della Repubblica. Esse si riuniscono ugualmente senza convocazione il 10° giorno dopo il parziale rinnovamento delle Assemblee e il 2° giorno dopo l'integrale rinnovamento della Camera dei deputati, dopo lo scioglimento.

Le due Camere debbono restare in sessione almeno 5 mesi all'anno. La sessione dell'una comincia e finisce contemporaneamente alla sessione dell'altra, salvo i casi previsti agli articoli 27. al. 3, e 40.

Esse possono essere convocate straordinariamente dal Presidente della Repubblica. Egli è tenuto a riunirle se la richiesta è fatta, nell'intervallo

fra una sessione e l'altra, dalla maggioranza assoluta dei membri componenti ciascuna Camera.

13 - Le sedute della Camera dei Deputati e quelle del Senato sono pubbliche. Tuttavia ogni Camera si può riunire in comitato segreto su domanda di un certo numero dei suoi membri, fissato dal regolamento.

14 - Ogni Camera costituisce il suo ufficio, che resta in funzione fino al rinnovamento dell'Assemblea.

Gli uffici delle due Camere tengono, ogni mese, durante le sessioni, una riunione comune, presieduta alternativamente dal Presidente della Camera dei Deputati e dal Presidente del Senato per l'organizzazione del lavoro del Parlamento, e la eventuale conciliazione delle discordanze tra le due Camere.

Quando le due Camere sono riunite in Assemblea nazionale, l'ufficio della Assemblea nazionale è alternativamente, a seconda delle sessioni, l'ufficio della Camera dei Deputati o l'ufficio del Senato.

15 - Ogni Camera compila il suo regolamento interno.

Le Camere non possono creare, nel loro seno, e delle commissioni speciali e temporanee, designate sia dall'Assemblea stessa, sia dagli uffici tratti a sorte.

16 - Nessun membro dell'una o dell'altra Camera può essere sottoposto ad azione penale o denunciato a causa delle opinioni o dei voti da lui espressi nell'esercizio delle sue funzioni.

17 - Nessun membro dell'una o dell'altra Camera può, durante il periodo della sessione, essere sottoposto ad azione penale o arrestato per imputazioni criminali o correzionali, se non con l'autorizzazione della Camera di cui fa parte, salvo il caso di flagranza.

La detenzione o il perseguimento di un membro dell'una o dell'altra Camera sono sospesi durante la sessione e per tutta la sua durata, se la Camera lo richiede.

18 - La Camera dei Deputati è essenzialmente un organo di controllo politico.

Il Senato è essenzialmente un organo di elaborazione legislativa.

19 - Salvo eccezioni previste dalla presente costituzione, la Camera dei Deputati nomina i ministri che sono responsabili davanti ad essa, secondo le norme fissate qui di seguito.

20 - Due volte all'anno, almeno, davanti alla Camera è aperto un dibattito politico generale intorno ad una esposizione del Governo sull'andamento degli affari pubblici. In questa occasione la Camera può nominare delle commissioni davanti alle quali i ministri sono chiamati a fornire dei chiarimenti complementari.

La discussione non può durare più di 15 giorni in commissione né più di 8 giorni in seduta plenaria. Essa può essere sanzionata da un ordine del giorno che, depositato prima della fine del dibattito, non è posto ai voti che almeno 48 ore dopo la sua conclusione. Lo scrutinio ha luogo alla tribuna, per appello nominale.

All'infuori dell'iniziativa del Governo un dibattito politico generale può aver luogo soltanto su domanda scritta dei due terzi dell'Assemblea. In questo caso, nessuna commissione viene nominata, e la discussione non può oltrepassare i due giorni.

21 - Indipendentemente da questi dibattiti di politica generale, ogni deputato che ha raccolto a questo fine 50 firme, può domandare di interpellare il Governo sugli atti di uno o più dipartimenti ministeriali, intendendo una que-

stione di principio completamente nuova.

Ma il Presidente della Camera, prima di trasmettere al Governo la domanda di interpellanza, controlla, accuratamente, la sua accettabilità. I dibattiti sulle interpellanze ricevute e accettate, che non dovranno servire a doppio impiego, hanno luogo al massimo una volta al mese. Non possono essere trattate, ogni volta, più di 3 interpellanze, e la discussione di ciascuna di esse deve essere esaurita in una sola giornata. L'ordine del giorno, se ve ne è uno, è sottoposto alle norme di procedura previste nel paragrafo 2 dell'articolo precedente.

22 - Per tutti gli argomenti non suscettibili di formare oggetto di interpellanza, i deputati seguono la procedura delle domande scritte ai ministri, attraverso il « Giornale Ufficiale ».

I senatori possono ricorrere ugualmente a questa procedura.

23 - Salvo che in materia di spese e di amnistia, ciascuna delle due Assemblee ha l'iniziativa legislativa in concorrenza col presidente della Repubblica, e se del caso col Consiglio Nazionale Economico, la cui composizione e competenza sono definite da una legge speciale e dove sono rappresentate le varie branche di attività francese.

Nessuna proposta tendente a provocare l'iniziativa della Camera dei Deputati o del Senato è accettabile, se non è appoggiata da 75 firme dei membri dell'Assemblea.

24 - Ad eccezione del bilancio, che non può comportare alcuna modifica dei testi in vigore, e per il quale la Camera esercita un diritto di priorità, le leggi sono prima presentate al Senato e da esso votate.

Le iniziative presentate a questa Assemblea debbono essere formalmente prese in considerazione e non possono essere rigettate che con la maggioranza di tre quarti; indi l'elaborazione del testo definitivo è affidata a una commissione di 12 membri, composta di nove senatori, appositamente designati a questo scopo dai loro colleghi, e di 3 membri del Consiglio di Stato, nominati con decreto. Davanti a questa commissione, ogni deputato o senatore può proporre degli emendamenti. La redazione finale, proposta nei sei mesi dalla commissione, è discussa nei tre mesi seguenti avanti al Senato che pronuncia l'accoglimento o il rigetto. In caso di rigetto, il Senato può chiedere alla commissione la presentazione di un nuovo testo, nel tempo di una settimana, o procedere al rinnovamento dei suoi commissari. Il progetto, una volta approvato dal Senato, è trasmesso alla Camera dei Deputati che delibera, con un sì o un no, dopo un dibattito che non può eccedere due giorni.

Eccezionalmente, se nel termine di un anno il Senato non si è definitivamente pronunciato su una iniziativa, presa da un altro organo, la Camera dei Deputati può appropriarsene e fare da sola la legge, con riserva di seguire una procedura identica a quella prevista per il Senato nel precedente paragrafo.

Avanti all'una e all'altra Assemblea, il governo può sempre domandare la discussione immediata del progetto di legge, che non può essere rifiutato.

25 - I progetti di leggi interessanti in modo particolare i territori non metropolitani, sono obbligatoriamente sottoposti, prima del loro accoglimento in Senato, al Consiglio Consultivo della Francia d'Oltremare.

Questo Consiglio comprende 50 membri eletti da questi territori secondo le norme fissate da una legge speciale, alle quali si attengono i deputati e i senatori dell'Algeria e delle colonie.

Esso è convocato e aggiornato con decreto dal Consiglio dei Ministri. Si riunisce almeno una volta l'anno, nel mese di ottobre, e questa sessione dura almeno tre settimane. Esso designa ogni anno il suo presidente, che non si può rieleggere subito. Le sue sedute non sono pubbliche ma i suoi pareri sono inseriti *in extenso* nel giornale ufficiale. Esso può inoltre esprimere voti su tutte le questioni che riguardano l'Impero. Il Ministro della Francia d'Oltremare assiste alle sue sedute e può sempre essere ascoltato da esso. Nell'intervallo fra una sessione e l'altra il Consiglio è rappresentato presso i pubblici poteri da una commissione permanente di 10 membri. Questa commissione, in caso di urgenza debitamente constatata dal Senato, può esercitare, rispetto ad un progetto di legge determinato, i poteri del Consiglio.

### TITOLO III DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

26 - Il Presidente della Repubblica è eletto a maggioranza assoluta di voti dalla Camera dei Deputati e dal Senato riunite in Assemblea Nazionale. Egli è nominato per 7 anni. E' rieleggibile.

I membri delle famiglie che hanno regnato nella Francia non possono essere eletti alla Presidenza della Repubblica.

27 - Almeno 10 giorni prima del termine legale dei poteri del Presidente della Repubblica, l'Assemblea Nazionale deve essere riunita per procedere all'elevazione del nuovo Presidente. In mancanza di convocazione, questa riunione avrà luogo di pieno diritto il quinto giorno prima del termine di questi poteri.

In caso di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, la riunione ha luogo immediatamente e di pieno diritto.

Se la Camera dei Deputati si trovasse disciolta, i collegi elettorali saranno convocati senza indugio e il Senato si riunirà di pieno diritto, nell'attesa della sessione dell'Assemblea nazionale.

Durante la vacanza della Presidenza della Repubblica, il Consiglio dei Ministri esercita anche il potere esecutivo.

28 - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.

Egli collabora con le Camere, alle quali può sempre far conoscere la sua opinione.

Egli presiede le discussioni nelle quali sono prese le decisioni del Governo. Sorveglia e controlla l'azione dei ministri. Può pronunciare la loro revoca collettiva. In questo caso, designa i loro successori.

29 - Egli convoca straordinariamente le Camere. Stabilisce la chiusura delle loro sessioni. Comunica con esse per mezzo di comunicati che sono letti alla tribuna da un ministro o da un segretario generale della Presidenza della Repubblica.

30 - Egli può sciogliere la Camera prima del termine del suo mandato. Egli è tenuto a scioglierla quando i ministri sono revocati da lui o dalla Camera stessa.

Dopo ogni scioglimento, i collegi elettorali sono riuniti nel termine di 40 giorni. Subito dopo la costituzione della nuova Camera, il Presidente deve ottenere dall'Assemblea Nazionale riunita di pieno diritto, una conferma senza riserve dei suoi poteri, in mancanza della quale egli è considerato come dimissionario ed ha subito luogo l'elezione del suo successore.

31 - Il Presidente della Repubblica ha l'iniziativa legislativa. A lui solo spetta l'iniziativa in materia di spese e di amnistia.

Promulga, nel termine di un mese che può essere ridotto a 3 giorni su espressa decisione dell'Assemblea, le leggi votate dalle due Camere. Ne sorveglia e ne assicura l'esecuzione.

Può, durante il tempo fissato per la promulgazione, domandare alle due Camere, con una richiesta motivata, una nuova deliberazione che è, per esse, obbligatoria. In questo caso, la legge rimessa in discussione deve, per diventare definitiva, essere votata da ogni Assemblea a maggioranza speciale di tre quinti. Ha il potere di fare grazia. Le amnistie non possono essere accordate che con una legge votata in ciascuna delle due Camere a maggioranza speciale di tre quarti.

Dispone delle forze armate.

Provvede alla nomina di tutti gli impiegati civili e militari per i quali la designazione non è stata regolata altrimenti dalla Costituzione o dalla legge.

Presiede a tutte le solennità nazionali.

32 - Gli inviati e gli ambasciatori delle potenze straniere sono accreditati presso di lui.

Egli stipula e ratifica i trattati, e ne dà conoscenza alle Camere appena che l'interesse e la sicurezza dello Stato lo permettano. Nessuna sessione, nessuno scambio, nessuna aggiunta di territorio possono aver luogo se non in virtù d'una legge.

Non può dichiarare la guerra che col preventivo consenso delle due Camere.

33 - Ciascun atto del Presidente della Repubblica deve portare la controfirma di un ministro. Alcuni atti come le revoche o le nomine di ministri e i comunicati alle Camere, ne sono esenti.

### TITOLO IV DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

34 - I ministri sono in numero di 15. Essi formano un Consiglio che dirige la politica generale dello Stato.

Un Presidente del Consiglio, senza portafoglio, è il Capo del Governo. Le particolari attribuzioni degli altri 14 ministri sono determinate dalla legge e non possono essere modificate che per essa.

35 - All'infuori dei casi in cui la presente costituzione attribuisce la loro designazione al Presidente della Repubblica o al Presidente del Consiglio, i ministri sono eletti dalla Camera dei Deputati a scrutinio di lista bloccata, con destinazione di ciascuno di essi a uno dei posti previsti dalla legge.

Il Governo deve contare almeno 4 senatori.

Se dopo 3 scrutini succedentisi al massimo a 24 ore di distanza, nessuna lista regolarmente costituita ha ottenuto la maggioranza assoluta, il Presidente della Repubblica provvede alla designazione dei ministri.

In caso di vacanza parziale in seno al Gabinetto, la Camera procede ad una elezione complementare. Se, dopo due scrutini che debbono aver luogo lo stesso giorno, non si è raggiunta la maggioranza assoluta, la designazione è fatta dal Presidente del Consiglio.

La vacanza della Presidenza del Consiglio comporta la ricostituzione per intero del ministero.

Dopo ogni rinnovamento parziale o integrale della Camera, il ministero deve ottenere dall'Assemblea, fin dalla prima seduta seguente alla costituzione dell'ufficio, un voto di fiducia qualificato.

In mancanza di questo voto esso è considerato dimissionario e si fa luogo alle elezioni d'un nuovo governo.

36 - Indipendentemente dal caso previsto dall'articolo precedente, i ministri possono essere collettivamente revocati dal Presidente della Repubblica o dalla stessa Camera.

Il Presidente della Repubblica non può esercitare il suo diritto di revoca che sei mesi almeno dopo l'entrata in carica del ministero.

Ogni voto della Camera che comporta la revoca collettiva dei ministri, deve essere qualificato e motivato. La Camera non può pronunciare questa revoca che nell'ordine del giorno riguardante uno dei dibattiti di politica generale previsti all'art. 20. Nell'ordine del giorno sanzionante la discussione d'una interpellanza, essa può solamente, per delle ragioni che essa stessa indica, decidere che si fa luogo a un rimpiazzo, da parte del Presidente del Consiglio, o dei ministri interessati.

Il Presidente del Consiglio può in ogni momento rinunciare a un membro del Gabinetto e designargli un successore. Ma questo diritto non dovrà essere esercitato più di tre volte durante la durata di uno stesso ministero.

37 - I ministri hanno libero ingresso nelle due Camere e possono essere ascoltati tutte le volte che lo chiedono. Essi possono farsi accompagnare da commissari designati con decreto, per la discussione di un determinato progetto di legge.

38 - Il Governo è assistito da sottosegretari di Stato, in numero di 8, le cui attribuzioni sono, come quelle dei ministri, regolate dalla legge. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio e possono essere revocati nell'identica maniera.

Le loro funzioni terminano col rinnovamento delle Assemblee. Essi hanno ingresso e diritto di parola nelle Camere allo stesso titolo dei Ministri. Essi non siedono in Consiglio.

Uno d'essi, qualche volta, che ha titolo di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, assiste in qualità di segretario alle deliberazioni del Governo e registra le decisioni prese. La sua funzione ha carattere permanente. Esso è nominato con decreto del Consiglio dei Ministri e non può essere revocato che da decreto analogo. In sua assenza, la segreteria del Consiglio è assicurata da un ministro designato dal governo.

## TITOLO V DELLA GIUSTIZIA

39 - I giudici sono indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni. L'organizzazione giudiziaria riposa sul principio dell'immovibilità dei magistrati. Il loro avanzamento è regolato dalla Corte di Cassazione sedente in ve-

ste di Consiglio Superiore della Magistratura.

40 - Il Senato si costituisce in Corte di Giustizia per giudicare, su accusa della Camera dei Deputati, sia il Presidente delle Repubblica sia i ministri, per ogni violazione d'un testo costituzionale o per ogni crimine commesso nell'esercizio delle loro funzioni. Esso può anche essere costituito in corte di giustizia per decreto del Consiglio dei Ministri per giudicare ogni persona colpevole di attentato contro la sicurezza dello Stato. Se l'istruttoria è iniziata dalla magistratura ordinaria, il decreto di convocazione del Senato può intervenire fino alla ordinanza di rinvio.

Allorchè la Camera dei Deputati mette sotto accusa il Presidente della Repubblica o un ministro, questo è considerato dimissionario e deve essere immediatamente rimpiazzato.

## TITOLO VI DELLA REVISIONE

41 - Le Camere avranno diritto, per deliberazioni separate e concordi, prese, in ciascuna, a maggioranza assoluta di voti, sia spontaneamente sia su domanda del Presidente della Repubblica, di dichiarare che si procede alla revisione della costituzione. Nelle deliberazioni dovranno citarsi espressamente e solamente gli articoli da rivedere, e l'indirizzo della revisione.

Le Camere si riuniranno subito in Assemblea Nazionale per procedere

alla revisione. La redazione dei nuovi testi sarà demandata ad una commissione di 9 membri, composta di tre deputati e tre senatori che saranno designati preventivamente dalle rispettive Camere e di tre membri del Consiglio di Stato che abbiano il grado gerarchico più elevato. Il progetto stabilito dalla Commissione sarà sottoposto all'Assemblea nel termine di 24 ore dopo la sua costituzione. L'assemblea ne pronuncerà l'accoglimento o il rigetto dopo un dibattito che non potrà durare più di un giorno. In caso di rigetto, essa potrà esigere dalla commissione la presentazione di un altro testo in un nuovo termine di 24 ore. Se, a conclusione di un secondo dibattito che non potrà durare più di un giorno, l'Assemblea Nazionale non accetta le proposte della commissione, la sua sessione sarà chiusa di pieno diritto e nessuna iniziativa di revisione potrà intervenire prima del termine di 6 mesi.

Le deliberazioni che comportano revisione della costituzione, dovranno essere prese a maggioranza assoluta dai membri che compongono l'Assemblea Nazionale.

## DISPOSIZIONE FINALE

42 - Nessuna autorità può delegare a chicchessia, nè in complesso nè in parte, le competenze che le sono attribuite dalla presente costituzione, eccezion fatta per le regole tradizionali concernenti l'interim dei ministeri.

# Attività della Costituente francese

\* Vincent Auriol (S. F. I. O.) è stato eletto il 31 gennaio Presidente della Assemblea Costituente francese, con 457 voti favorevoli su 487 votanti.

\* Secondo notizie di stampa, la Commissione per la Costituzione, presieduta da André Philip e composta di 42 membri (dei quali, 11 rappresentanti per ciascuno dei tre partiti maggiori) ha esaurito i suoi lavori — durati oltre un mese — approntando il progetto della nuova Costituzione.

Le grandi linee del progetto sarebbero le seguenti:

**Referendum:** riservato alla materia costituzionale; in particolare, alla revisione della Costituzione ed al controllo della costituzionalità delle leggi.

**Assemblea politica unica:** il principio è stato accolto con 22 voti favorevoli (social-comunisti) contro 18 contrari (M. R. P., radicali e altri partiti di destra). L'assemblea dovrà richiedere « in certi casi » il parere di uno o più organi consultivi; siederà per un periodo minimo di 8 mesi, diviso in due sessioni ordinarie; negli altri 4 mesi, i suoi compiti saranno delegati ad un Ufficio Centrale (*Bureau*), eletto con il sistema della rappresentanza proporzionale; l'Ufficio avrà facoltà, di iniziativa o a richiesta di 1/3 dei membri dell'Assemblea, di convocare questa in sessione straordinaria.

L'Assemblea costituirà Commissioni permanenti per le varie branche dell'amministrazione.

È stato proposto che le sedute siano pubbliche e che le proposte o i progetti di legge accolti dalle Commissioni abbiano carattere definitivo, a meno che un terzo dei membri dell'Assem-

blea non ne richiedano la discussione in seduta plenaria.

L'Assemblea è sciolta automaticamente se mette due volte in minoranza il Governo.

**Sistema elettorale** - La Commissione, quasi unanime, si è pronunciata per: il voto a 20 anni compiuti, il voto ai militari, il voto per corrispondenza, il voto obbligatorio, la rappresentanza proporzionale e la creazione di un organo - amministrativo - di giurisdizione elettorale. Sui problemi del voto obbligatorio e della giurisdizione elettorale, una maggioranza M. R. P. - S. F. I. O. ha avuto l'opposizione di una minoranza comunista.

**Statuto dei partiti politici.** - La nuova Costituzione recherà disposizioni di massima sulle organizzazioni politiche, secondo i seguenti principi: pluralità dei partiti; loro adesione ai principi fondamentali della « Dichiarazione dei diritti dell'uomo »; organizzazione interna democratica; controllo delle entrate e delle spese. Il controllo sarebbe effettuato da un apposito organo, indipendente dall'esecutivo.

**Responsabilità dei deputati:** il principio è stato votato quasi ad unanimità. Il deputato è eletto per 5 anni. Deve far parte del gruppo parlamentare costituito dal suo partito; il mandato è revocabile.

**Il Governo** - I ministri saranno collegialmente ed individualmente responsabili di fronte all'Assemblea. Il Governo, però, potrà essere rovesciato soltanto mediante votazione — con modalità analoghe a quelle previste dalla attuale Costituzione provvisoria — di una specifica mozione di censura.

**Corte di giustizia politica.** - È istituito (continua a pagina 23)

# Statuto della Regione Trentina

Abbiamo dato notizia nel fascicolo 2/1945 del progetto di ordinamento autonomo della «Regione Trentina», redatto dal Centro Studi del C. L. N. di Trento.

Ne pubblichiamo ora il testo, quale contributo alla conoscenza dei modi di risoluzione d'uno dei problemi più vivi — quello della autonomia regionale — della rinascente democrazia italiana.

## DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. — Entro l'unità politica dello Stato italiano, il territorio delle provincie di Trento e di Bolzano, del mandamento di Cortina d'Ampezzo e dei comuni di Val di Astico e di Val Vestino, in considerazione delle sue particolari condizioni geografiche, economiche, storiche e linguistiche, viene costituito in circoscrizione autonoma con capoluogo a Trento e con la denominazione di «Regione Trentina».

La Regione Trentina ha personalità giuridica e alla stessa è trasferito il patrimonio delle provincie di Trento e Bolzano che vengono soppresse.

## ATTRIBUZIONI DELLA REGIONE

### a) nel campo legislativo

Art. 2. — La Regione può disciplinare con forza di legge le seguenti materie:

- 1) Amministrazione comunale, circoscrizioni comunali, fusione di comuni diversi in uno solo, distacco di parte di un Comune per erigerne un altro, spostamento di confini comunali, personale del comune, ispettori comunali.
- 2) Sfruttamento di acque pubbliche, miniere, cave e torbiere.
- 3) Regolamenti edilizi, piani regolatori, impianti industriali.
- 4) Istruzione agraria, sviluppo e tutela dell'agricoltura, consorzi agrari, usi civici, masi chiusi, provvedimenti zootecnici.
- 5) Tutela e sfruttamento delle foreste, compresa la istituzione di un corpo forestale.
- 6) Caccia, uccellazione, pesca, tutela della fauna e del patrimonio ittico.
- 7) Credito agrario.
- 8) Casse di Risparmio, casse rurali, cooperative di produzione, di consumo e di lavoro.
- 9) Assistenza dei poveri, ospedali, frenocomi, sanatori, ricoveri per vecchi, istituzioni comunali e regionali di assistenza e di beneficenza pubblica.
- 10) Scuole elementari, professionali, artigiane, complementari, compresa la nomina, lo stato giuridico e il trattamento economico e disciplinare dei maestri.
- 11) Comunicazioni e lavori pubblici di interesse regionale.
- 12) Tasse e imposte a favore della Regione e dei Comuni.
- 13) Tutela del paesaggio, movimento forestieri, industria alberghiera.
- 14) Polizia e sicurezza locale e politiche amministrative.
- 15) Libri fondiari.
- 16) Sport ed educazione fisica.

Art. 3. — Alla Regione spetta pure l'emanazione con forza di legge di norme destinate ad attuare leggi dello Stato non riflettenti materie contemplate all'art. 2, le quali leggi abbiano riservato agli organi regionali il proprio adattamento alle speciali condizioni della Regione e ciò sempre con osservanza dei principi fondamentali cui le leggi statali si ispirano.

Lo Stato può prefiggere alla Regione un congruo termine per la emanazione delle norme, scorso inutilmente il quale, gli resta libero di provvedere da sé al definitivo completamento della legge.

Art. 4. — Alla Regione spetta pure il diritto di iniziativa, tendente a promuovere fuori della propria competenza leggi statali di interesse per la Regione e a far modificare leggi statali già esistenti.

### b) nel campo amministrativo

Art. 5. — Oltre alle attribuzioni che le leggi vigenti accordano alla Provincia, spettano alla Regione:

- 1) L'attuazione dei propri provvedimenti legislativi.
- 2) Lo svolgimento della attività amministrativa in tutti i settori cui si estende il suo potere legislativo, escluso quanto riguarda l'impianto e la conservazione del libro fondiario, che restano di competenza della autorità giudiziaria statale.
- 3) La vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali e regionali di assistenza e di beneficenza pubblica.
- 4) La decisione di reclami prodotti da chi affermi di essere stato leso nei suoi interessi in seguito a violazione o falsa applicazione delle leggi emanate dalla Regione Trentina.
- 5) L'amministrazione del patrimonio della Regione.
- 6) L'eventuale gestione, a mezzo di aziende speciali, di servizi pubblici di natura industriale e commerciale relativi ad acquedotti, impianti di energia elettrica, ferrovie secondarie, tramvie e linee automobilistiche locali, silos, conservazione e lavorazione di prodotti alimentari ecc.

## RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE STATALE E L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 6. — Le attribuzioni della Amministrazione statale, in quanto non subiscano restrizioni nel presente provvedimento, restano immutate.

Spetta all'Amministrazione statale il controllo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta prevista dallo art. 16 e su quelle della Commissione giurisdizionale prevista dall'art. 21.

A tal fine l'Amministrazione statale

può ordinare la sospensione delle deliberazioni e proporre, entro un mese dall'ordine di sospensione, il ricorso al Consiglio di Stato. Passato infruttuosamente questo termine, la sospensione cessa di aver vigore.

Il controllo di legittimità sulle deliberazioni degli organi amministrativi dei Comuni viene esercitato mediante proposta di sospensione e di conseguente annullamento prodotta dall'Amministrazione statale alla Giunta Regionale; se la proposta viene respinta, l'Amministrazione statale potrà ordinare la sospensione della deliberazione comunale e provocare la decisione del Consiglio di Stato entro il termine previsto dal comma antecedente e con le conseguenze ivi pure previste per la mancata osservanza del termine stesso.

Le deliberazioni delle istituzioni comunali e regionali di assistenza e di beneficenza pubblica sottostanno al medesimo trattamento giuridico come le deliberazioni degli organi amministrativi dei Comuni.

Art. 7. — L'Amministrazione statale si varrà, nel territorio della Regione, di funzionari e di impiegati che a parità di titoli saranno scelti a preferenza nella Regione stessa.

## ORGANI DELLA REGIONE

### a) nel campo legislativo

Art. 8. — Organo legislativo della Regione è il Consiglio Regionale. Oltre all'emanazione di leggi, spettano al Consiglio l'esame e la approvazione dei bilanci della Regione e degli Istituti, affidati all'amministrazione regionale. Gli spetta pure la fissazione delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento di carriera ed economico dei funzionari regionali.

Art. 9. — Il Consiglio consta di 50 membri che verranno eletti secondo il regolamento elettorale che forma oggetto di separato provvedimento legislativo.

Il Consiglio si raduna a Trento almeno due volte all'anno. Prima di incominciare la loro attività i membri del Consiglio devono promettere fedeltà allo Stato; essi durano in carica 4 anni.

Al posto di un membro del Consiglio che venga a mancare nel corso del quadriennio subentra di diritto chi, appartenendo al medesimo gruppo etnico (italiano, tedesco, ladino) e al medesimo partito del membro uscente, nelle elezioni gli si è, per numero di voti, maggiormente avvicinato.

Art. 10. — Il Consiglio nomina dal suo seno il proprio Presidente al quale spetta di dirigere le sedute e un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il vicepresidente viene scelto tra i membri del Consiglio che appartengono ad un gruppo etnico diverso da quello del Presidente.

Art. 11. — Alle sedute del Consiglio può prender parte senza voto deliberativo, un rappresentante della Amministrazione statale a ciò designato dal Ministero degli Interni.

Il Presidente gli comunicherà l'ordine del giorno fissato per le singole sedute.

Le sedute sono di regola pubbliche.

Art. 12. — Le deliberazioni del Consiglio si prendono a maggioranza assoluta di voti, purchè siano presenti la metà più uno dei membri del Consiglio. Per la validità delle deliberazio-

ni che toccano il regolamento interno del Consiglio o della Giunta si richiede la presenza di tre quarti dei membri e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 13. — Le leggi deliberate dal Consiglio entrano in vigore quindici giorni dopo che, conseguita la superiore approvazione in merito alla loro costituzionalità, ne è avvenuta la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Perché provveda all'approvazione, si farà avere al rappresentante dell'Amministrazione statale menzionato all'art. 11 un esemplare della deliberazione, assieme a copia del verbale della relativa seduta; l'approvazione si concreta nella apposizione della firma del Capo dello Stato o del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne abbia avuta espressa delega, alla quale dovrà farsi richiamo all'atto della firma. La comunicazione della avvenuta oppure della mancata approvazione deve pervenire alla Giunta Regionale entro un mese dalla deliberazione o al rappresentante dell'Amministrazione statale. Scorso questo termine senza alcuna comunicazione, l'approvazione si ha per data.

Art. 14. — Il Consiglio Regionale può essere sciolto dal Governo previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato per violazione dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione, per gravi motivi di ordine pubblico o quando, richiamato all'osservanza dei suoi compiti fissati dalla legge, persista nel violarli.

In tali casi il Governo affida l'amministrazione della Regione ad un commissario straordinario e indice le nuove elezioni nel termine di tre mesi.

Art. 15. — Se il Presidente o il Vicepresidente non ottempera all'obbligo di assoluta fedeltà alle istituzioni dello Stato o lede i principi democratici che ispirano la vita della Nazione, il Governo segnala le inadempienze al Consiglio affinché provveda immediatamente alla scelta di altro persona. Se il Consiglio non provvede, il Governo può nominare un Commissario per l'esercizio, in tutto o in parte, dei poteri del Presidente, salva l'applicazione dell'articolo precedente.

#### b) nel campo amministrativo

Art. 16. — Organo amministrativo della Regione è la Giunta che ha sede nel capoluogo della Regione e si compone di sette membri eletti dal Consiglio Regionale, i quali possono essere scelti anche fuori del Consiglio stesso.

I membri della Giunta scelgono a maggioranza assoluta di voti, nel proprio seno, il Presidente e il Vicepresidente; quest'ultimo dovrà appartenere ad un gruppo etnico diverso a quello del Presidente.

Quattro dei sette seggi della Giunta Regionale spettano a membri appartenenti al gruppo etnico italiano.

Art. 17. — La Giunta dura in carica finché dura il Consiglio; però, decaduto questo per compiuto quadriennio resta in attività per il solo disbrigo di affari di ordinaria amministrazione, sino alla nuova nomina dei componenti della Giunta da farsi nella prima seduta del nuovo Consiglio.

Mediante deliberazione presa dal Consiglio, con la maggioranza prevista dall'art. 12, il comma, i membri della Giunta possono venir sempre esonerati dalle loro funzioni.

Art. 18. — Le deliberazioni della Giunta si prendono collegialmente; per la loro validità è richiesta la presenza alla seduta di almeno quattro membri votanti. Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e nessuna raccoglie i voti della maggioranza, prevale la soluzione cui accede il Presidente, che vota per ultimo. Le deliberazioni della Giunta sono impugnabili entro quindici giorni mediante ricorso presentato alla Giunta che per la decisione lo trasmette alla Commissione Giurisdizionale prevista dall'art. 21. Il ricorso ha effetto sospensivo, tranne il caso che dalla Giunta la deliberazione sia stata dichiarata immediatamente eseguibile. L'ammissibilità e l'eventuale effetto sospensivo del ricorso, nonché il termine aperto per la sua produzione, devono venire espressamente indicati nella comunicazione che se ne fa alla parte interessata.

Art. 19. — Il Consiglio può delegare alla Giunta la trattazione di affari di propria spettanza, restando però sempre esclusa per tale via l'emaneazione di qualsiasi legge.

Art. 20. — La Giunta tiene a Bolzano un Ufficio staccato, con compito di istruire le pratiche interessanti quella zona.

Art. 21. — Il Consiglio Regionale nomina nel suo seno una Commissione Giurisdizionale composta di nove membri, dei quali almeno sei appartenenti al gruppo etnico italiano; essi durano in carica finché dura la Giunta. Compito della Commissione Giurisdizionale è di controllare le deliberazioni della Giunta su ricorso di parte e, in caso di incompetenza, anche d'ufficio. Alla discussione, che ha luogo davanti a un collegio di sei membri, può assistere e dare chiarimenti, ma senza voto deliberativo, un membro della Giunta che abbia partecipato alla votazione del provvedimento in esame. La decisione della Commissione è presa a maggioranza di voti; se, prospettandosi più soluzioni, nessuno raggiunge la maggioranza, prevale quella cui accede il Presidente, che vota per ultimo.

La Commissione Giurisdizionale conferma o cassa la deliberazione della Giunta; se cassa con rinvio, enuncia il principio al quale la Giunta deve uniformarsi.

Art. 22. — Il Presidente dirige le sedute della Giunta e ne eseguisce le deliberazioni, rappresenta la Regione tanto in giudizio che nei rapporti con le altre Autorità statali e con terzi, e ha quelle altre attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al Preside dell'amministrazione provinciale, in quanto il presente provvedimento non disponga diversamente. In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vicepresidente.

L'Art. 15 del presente provvedimento è applicabile anche al Presidente e al Vicepresidente della Giunta Regionale.

Art. 23. — Gli impiegati, i salariati e i pensionati delle provincie soppresse col presente provvedimento diventano impiegati, salariati, pensionati della Regione. Nulla viene mutato circa il rango, l'anzianità, lo stipendio, il salario, la pensione e gli altri emolumenti che hanno sinora goduto.

Art. 24. — Fermo restando il principio che la lingua italiana è la lingua ufficiale della Regione Trentina, è consentito ai cittadini di lingua tedesca, nei rapporti con le Autorità del-

l'Amministrazione regionale, il libero uso della loro lingua.

Le leggi regionali sono redatte in italiano. Senza menomare la fede di autenticità spettante al testo italiano, il Bollettino Ufficiale della Regione Trentina ne pubblica anche la traduzione tedesca.

Nella corrispondenza, gli organi dell'amministrazione regionale usano la lingua del richiedente. La corrispondenza avviata d'ufficio si svolge in italiano finché non consti che il destinatario appartiene al gruppo etnico tedesco.

#### ORDINAMENTO TRIBUTARIO DELLA REGIONE

Art. 25. — Esso viene disciplinato con apposito provvedimento legislativo.

#### REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA REGIONE

Art. 26. Esso viene disciplinato con apposito provvedimento legislativo.

Art. 27. — Il presente decreto, unitamente ai provvedimenti legislativi di cui agli articoli 25, 26, entrerà in vigore trenta giorni dopo la restituzione del territorio formante la Regione Trentina all'Amministrazione del Governo Italiano.

Esso sarà sottoposto all'Assemblea Costituente.

#### Progetto preliminare di ordinamento tributario della Regione Trentina

Art. 1. — I beni del demanio patrimoniale e pubblico dello Stato situati nel territorio della Regione Trentina e di pertinenza ai rami amministrativi trasferiti alla competenza di quest'ultima, passano con tutti gli accessori, impianti ed aziende alla Regione stessa. Per il passaggio dall'amministrazione statale a quella Regionale degli uffici di parte di essi assieme al loro arredo e agli archivi, in quanto si riferiscano ai rami amministrativi trasferiti alla Regione, provvederanno i Ministri competenti d'intesa con l'Amministrazione Regionale.

Art. 2. — Alla Regione Trentina spettano pure le acque pubbliche e loro pertinenze, nonché le miniere, cave e torbiere esistenti nel suo territorio, nulla importando che le une o le altre abbiano già formato oggetto di regolare concessione a terzi. Egualmente passa alla Regione Trentina la proprietà delle aree di montagna che siano in essa situate superiormente al livello della vegetazione.

Art. 3. — Entro i limiti consentiti dalla legge resta fermo il diritto di riscossione delle sovraimposte provinciali che passano alla Regione con la denominazione di sovraimposte regionali.

Inoltre lo Stato cede alla Regione il 66 per cento delle entrate erariali ricavate nel territorio della Regione stessa; nel caso di tributi gravanti su imprese industriali e commerciali che abbiano la sede centrale fuori della Regione Trentina e stabilimenti o filiali o succursali entro il territorio della Regione, il 66 per cento sarà calcolato sulla quota riferibile ai predetti stabilimenti o filiali o succursali.

Art. 4. — Qualora le entrate della Regione, comprese quelle previste nell'antecedente articolo, non bastino a coprire le spese necessarie, lo Stato, esaminato il bilancio della Regione e sentita l'Amministrazione della stessa, accorderà un contributo integrativo.

# Rassegna della stampa

## DECENTRAMENTO E AUTONOMIA

A. Natoli, (*Voce Repubblicana*, 3 gennaio 1946), V. Purpura, (*Italia Libera* 3 gennaio 1946) S. Gatto, (*Il Mondo*, 3 gennaio 1946) a proposito dell'approvazione, da parte della Consulta siciliana, dello Statuto riguardante l'autonomia dell'isola, sono concordi nel disapprovare il fatto che lo Statuto approvato possa andare in vigore anche per semplice decreto luogotenenziale; mentre, in materia di tanta importanza per lo Stato italiano, solo la Costituente dovrebbe decidere. D'altronde, scrive V. Purpura, non sarà materialmente possibile che si attui l'autonomia nella sola Sicilia mentre esiste ancora il vecchio Stato accentratore e senza che si avvenga alla riforma tributaria e doganale e ad una coraggiosa riforma agraria. Secondo S. Gatto è stata persa una buona occasione per dare allo Statuto di autonomia regionale il valore di una responsabile conquista e non di una sollecitata elargizione. A. Natoli disapprova poi particolarmente il fatto della nomina di un commissario di Stato che potrà proporre al governo lo scioglimento dell'assemblea regionale « per persistente violazione dello statuto regionale ». Solo al popolo può aspettare in tale diritto di revoca perchè, in caso contrario, l'autonomia verrebbe del tutto snaturata e il commissario di Stato verrebbe a ripetere la figura del viceré e dell'Alto Commissario attuale. Pure R. Santoro (*Italia Nuova*, 28 dicembre 1945), sebbene su un piano diverso, critica il fatto che una decisione del genere, destinata a cambiare profondamente l'assetto costituzionale e amministrativo del nostro Stato, venga presa oggi da organi e poteri privi di ogni legittimazione democratica.

Dal canto suo *Libera Stampa*, (28 dicembre 1945 invece, prende spunto dal progetto in parola per osservare che quanto è stato sin qui concesso alle evidenze autonomistiche non corrisponde a un disegno comprensivo che pre-ponga una soluzione generale del problema della struttura dello Stato. Lo Stato è una unità morale e quindi politica, giuridica ed amministrativa. Unità che deve essere riaffermata e consolidata allorché tante forze coesistentemente o inconscientemente mirano a distruggerla. Consentire al movimento centrifugo nella speranza che lo Stato si rafforzi moralmente, significa ascendersi di una puerile illusione. Altro discorso invece è da farsi per quanto riguarda le autonomie amministrative che possono assicurare la migliore tutela e il migliore sviluppo degli interessi e delle risorse locali e che sono a favorire, all'opposto delle autonomie politiche che significano dissoluzione dello Stato. Opporsi ad esse non significa però volere centralizzare, bensì volere che lo Stato continui o torni ad essere un'unità, un solo organismo mobile e articolato, pure sotto l'impulso di una sola forza.

Sullo stesso piano è un editoriale del *Giornale della Sera* (9 gennaio 1946), che afferma che l'Italia deve opporsi ai movimenti di dissoluzione sotto la forma di autonomie politiche, da concedersi solo dove esistano gravi ragioni. Quello delle autonomie è infatti

un terreno minato ove bisogna procedere con molta cautela « come dimostrano le discutibili conseguenze di ordine economico-finanziario della Valle d'Aosta ».

Dal canto suo *La Costituente* (30 dicembre 1945) pubblica un progetto di costituzione redatto dall'Associazione dei Siciliani residenti in Roma e, in un commento al progetto in parola, nota come non sia il caso di affidare completamente la funzione giurisdizionale alla competenza della Regione, nè di privare lo Stato di un proprio ordinamento tributario riducendo le sue entrate a contributi obbligatori delle Regioni. L'esigenza di una finanza propria sussiste sia per lo Stato che per la Regione che debbono avere ordinamenti finanziari e tributari distinti e fra di essi coordinanti.

G. Artom (*Mercurio* novembre 1945), commentando i provvedimenti riguardanti l'autonomia della Valle d'Aosta, nota come essi conferiscono alla Valle una personalità giuridica senza precedenti nella storia delle istituzioni italiane, facendone un Ente di nuovo genere. Del tutto nuova è poi la figura del presidente del consiglio della Valle, capo elettivo di un organismo elettivo che detiene i poteri che precedentemente aspettavano al presidente del consiglio provinciale o al presidente della provincia e alle autorità governative.

La concezione federalista repubblicana è spiegata e difesa da V. Mazzei (*La Voce Repubblicana*, 26 gennaio 1946), per il quale nessuna antitesi esiste tra federalismo ed unità nazionale, come provano gli Stati Uniti e la Svizzera; l'unità federativa è la più perfetta in quanto non è data ma consentita ed è l'unica che assicura il pieno sviluppo della libertà cretiva degli individui e dei gruppi, come già avevano intuito Cattaneo e Proudhon.

Ciò premesso, l'A. chiarisce la differenza esistente tra il federalismo dei repubblicani di oggi e quello dei repubblicani del Risorgimento: la differenza sta nella concreta attuazione del principio. Nessuno pensa oggi di fare dell'Italia una Confederazione di Stati; si tratta invece di fare dell'Italia, come la voleva Montanelli, uno Stato regionale, sintesi istituzionale delle due esigenze dell'unità e della federazione. Lo Stato rimane politicamente uno, con i suoi organi centrali più forti che mai, e con un Parlamento libero da ogni pericolo di degenerazione parlamentaristica; mentre il suo ordinamento politico-amministrativo, eliminate le Province e soppresse le Prefetture, resta semplificato. Quanto ai Parlamenti regionali, che più modestamente sarebbe meglio chiamare *Consigli regionali*, ad evitare che degenerino nel parlamentarismo, sarebbe opportuno crearli poco numerosi. « Ma; — conclude il Mazzei — quello che più conta e che meglio può assicurare il retto funzionamento delle istituzioni è l'educazione del popolo all'auto-governo, la quale non può essere che auto-educazione: dalla libertà che avranno i Comuni e le Regioni di auto-governarsi, nascerà l'abitudine al retto uso della libertà ».

Anche C. Sforza (*Il Giornale del Mattino*, 11 gennaio '46) propone un

decentramento « che vada a delle autonomie che non dovremmo aver paura di vedere un giorno affermarsi come federative, perchè l'unità della nostra patria è al di fuori di ogni dubbio... »: « ...i Cantoni elvetiche dovrebbero costituire per noi l'ideale da raggiungere... ». Un tale decentramento è, secondo il conte Sforza, condizione indispensabile di un buon funzionamento del sistema parlamentare, che ha appunto meglio funzionato in Inghilterra che nei paesi latini; non perchè di fronte ai due partiti inglesi sta il gran numero di partiti in Francia ed in Italia, ma perchè in Gran Bretagna il decentramento regna non solo per via delle leggi ma dei costumi. Il Parlamento deve occuparsi solo delle questioni più importanti per la nazione intera; le altre debbono spettare alle Assemblee minori. « Non si creerà una nuova Italia, — conclude l'A. — che raffigurerà la parte dell'unità continentale che dovrà sorgere un giorno. Non è che pensando anche alle forme lontane che si può esser sicuri dei nostri passi sugli attuali mal connessi sentieri ».

## VOTO OBBLIGATORIO

Continuando il dibattito sull'obbligatorietà del voto, Padre Bruccheri (*Il Popolo*, 11 gennaio 1945) scrive che non si può fare al voto obbligatorio l'appunto di essere anti-democratico. Perchè organo principale della democrazia è il suffragio universale ed il voto obbligatorio mira proprio a far sì che il suffragio sia effettivamente tale non soltanto dal punto di vista legale ma anche da quello della sua concreta-realizzazione. D'altronde il voto obbligatorio ha un grande valore pedagogico in quanto esige la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica abituando le masse popolari a interessarsi del governo e della cosa pubblica; ed un istituto che ha finalità così democratiche non può essere qualificato anti-democratico.

Per V. Niccolai (*Voce Repubblicana*, 11 gennaio 1945), il voto obbligatorio è una misura assurda che non trova alcuna giustificazione in quanto il voto non può essere comparato alle altre pubbliche funzioni, quali la tutela, la testimonianza, il servizio militare. Il testimone, il giurista, il militare, costituiscono un elemento per sé stante che esplica una funzione e la cui mancanza impedisce il raggiungimento di un determinato fine concreto. L'elettore invece rappresenta la frazione di una collettività che può anche funzionare in difetto di molti dei suoi coefficienti. Un regime veramente democratico non può imporre con una legge a un individuo ciò che esso in coscienza sente di non dovere compiere. Bisogna invece con l'educazione politica e l'elevazione intellettuale delle masse, instillare nel cittadino il sentimento del più alto dovere politico che egli compie con l'esercizio del voto.

Ugo della Seta (*Voce Repubblicana*, 13 gennaio 1945), polemizzando con *l'Osservatore Romano* scrive che il voto obbligatorio è illogico per due motivi: anzitutto in quanto il voto non può non essere l'espressione di un giudizio valutativo e come tale non è psicologicamente e moralmente valido se

non è pienamente libero, come non è quello obbligatorio; in secondo luogo in quanto, essendo il voto un giudizio, « il giudizio presuppone il possesso degli elementi del giudizio. E chi questi elementi non possiede o ritiene di non possedere non può essere obbligato ad enunciare un giudizio che sarebbe un falso nella forma e nella sostanza ».

M. Berlinguer (*L'Epoca*, 11 gennaio 1946) pone in risalto, dal canto suo, la assurdità e i paradossi a cui potrebbero dar vita le sanzioni per il voto obbligatorio. Un accurato esame della questione è fatto da L. Piccardi (*Giornale del mattino*, 9 gennaio 1946) che nota la discussione sul voto obbligatorio ha assunto un carattere di astrattezza che non consente di cogliere l'essenza del problema. Non si tratta di ravvisare un dovere nel diritto del cittadino di partecipare alle elezioni in quanto la questione è già stata risolta con la creazione da parte dei giuristi della figura del « potere-dovere »: né di domandarsi se l'obbligatorietà del voto sia compatibile moralmente con il carattere del voto stesso: perché a parte il fatto che il voto obbligatorio è stato introdotto in paesi democratici, altre funzioni, non meno del voto espressioni della coscienza del cittadino, hanno per tradizione un carattere obbligatorio: valga l'esempio della giuria popolare.

I problemi che si propongono sono altri: come giustificare l'introduzione di questo istituto nel nostro ordinamento nelle attuali contingenze? E quale significato politico assume? Sotto il primo aspetto va osservato che se è vero che la percentuale degli astensionisti sarà assai alta non bisogna credere di trovarvi rimedio con l'obbligatorietà del voto. Inoltre il voto obbligatorio significherebbe invece creare nuovo motivo di disaffezione del popolo dall'esercizio dei diritti politici, come sempre accade per qualunque istituto che, non essendo ancora penetrato nelle coscienze, venga imposto come un atto di arbitrio del legislatore. Sotto il secondo aspetto non ci si può chiedere quale possa essere il significato del voto obbligatorio se non si comincia con l'accertare quale calcolo politico possa indurre le correnti che lo propongono a farsene promotrici. E' significativo al riguardo che la proposta venga proprio da quelle stesse correnti promotrici del referendum istituzionale. Voto obbligatorio e referendum sono due aspetti di uno stesso disegno politico.

Con il referendum si tende a gettare il problema della forma istituzionale dello Stato, avanti alla massa indifferenziata degli elettori; con il voto obbligatorio si tende a fare affluire alle urne tutti coloro che sarebbero portati ad astenersi dall'esercizio del diritto elettorale. In ambedue i casi si spera di trarre un vantaggio gettando sulla bilancia una massa politicamente inerte e servendosi come di un contrappeso alle correnti più attive della popolazione e in ambedue i casi si fa una opera, sia pure inconsapevole, di diseducazione e di corruzione. Servirsi della moltitudine come massa di manovra per raggiungere finalità a cui essa sia incapace di dare una cosciente adesione è pericoloso: queste forze potrebbero domani servire a fini ben diversi da quelli per i quali ci si vorrebbe oggi giovarne del loro contributo.

Da sua parte G. Roehrsen (*La Tribuna del Popolo*, 17 gennaio 1946), pone l'accento sull'aspetto contingente del problema, in relazione ai fini delle elezioni che si tratta di disciplinare, elezioni che non daranno vi-

ta ad una Camera incaricata della normale attività legislativa, ma ad un'Assemblea che dovrà decidere delle sorti del Paese per un periodo certamente lungo. Le elezioni per la Costituente, inoltre, dovranno manifestare la concreta volontà del popolo sulla soluzione dei problemi che saranno affrontati dall'Assemblea sovrana. Ne consegue per ogni cittadino il dovere morale e politico di votare, e lo interesse pubblico che tutti i cittadini votino: sotto questo profilo, dunque, l'obbligatorietà del voto non sarebbe altro che la trasformazione, giustificata dal pubblico interesse, in dovere giuridico di quell'obbligo morale e politico.

Ma v'è anche da tener presente il fatto che in Italia una gran massa di cittadini è assolutamente disavvezza a votare, per cui una legge deve intervenire, stimolando il cittadino ad adempiere uno dei suoi fondamentali diritti, per evitare che il fenomeno dell'astensionismo, già forte, aumenti. Una legge del genere non potrebbe certo dirsi antidemocratica. Esaminata sotto questo aspetto, conclude l'A., la questione dell'obbligatorietà del voto può più agevolmente essere risolta, con maggiore conformità a quelli che sono gli interessi pubblici fondamentali del momento.

T. Marfori («L'Indipendente», 31 gennaio 1946), premesso che una soluzione teorica del problema non interessa perché non è utile al Paese, ponendosi sul terreno dei fatti, nota come si stia attualmente in una situazione in cui tre partiti sono favorevoli e tre contrari al voto obbligatorio; « situazione di equilibrio che non può essere rovesciata prima delle elezioni »; situazione di fatto che non si risolve con discussioni teoriche, ma di fatto. Quale soluzione? Occorre un punto di partenza ben preciso, secondo l'Autore. Dalle prossime elezioni dovrà nascere non un Parlamento ordinario, ma un'Assemblea Costituente, che dovrà dare allo Stato una struttura capace di resistere per un tempo non breve. Una tale Assemblea non può non essere espressione di tutto il popolo e non può non essere immune dal pericolo di divenire travolta da quella parte del popolo che non l'avrà eletta. Occorre quindi che sia creata fra tutti i cittadini una vera responsabilità solidale per cui nessuno potrà domani porre legittimamente un'istanza rivoluzionaria. Come raggiungere questo obiettivo concreto? si domanda l'Autore. A prima vista la risposta potrebbe sembrare ovvia: con il voto obbligatorio. Ma è legittimo affermare oggi, sulla sola base dei dati statistici del passato, che il popolo italiano, con la sua esperienza antifascista, si asterrà dalle urne? Non è legittimo affermarlo oggi a priori. Occorre invece lasciare che il popolo liberamente voti, dimostrando con una schiacciante maggioranza di votanti che l'esperienza del passato è stata educativa; e ciò è verificabile solo a posteriori. Solo nel caso che questa maggioranza non fosse raggiunta, una legge potrebbe imporre di ripetere le elezioni, ma questa volta con il voto obbligatorio. Questa, afferma l'Autore, è una delle soluzioni per creare quella responsabilità solidale di tutti i cittadini di fronte alla futura costituzione; altra potrebbe essere quella di tener valide le elezioni qualunque sia la percentuale dei votanti e di sottoporre la costituzione redatta dall'Assemblea al referendum del popolo, che sarà obbligato a votare. Con il che, conclude, si torna

al punto di partenza; ma l'obiettivo è sempre uno: unire tutti i cittadini in una responsabilità collettiva, perché a nessuna parte del popolo, a nessuna élite, a nessun cittadino sia legittimo porre domani una istanza rivoluzionaria.

Anche A. Carcaterra («Il Quotidiano», 3 febbraio 1946) fa una nuova proposta in tema di obbligatorietà del voto. Tra gli argomenti degli oppositori del voto obbligatorio, egli afferma, ve n'è uno che non può essere assolutamente sottovalutato; quello che non si può obbligare ad andare alle urne chi per ragioni di coscienza (come i cattolici al tempo del *non expedit*, come gli anarchici) sente il dovere di astenersi ufficialmente dall'elettorato. Per sopperire a tali casi non v'è che un mezzo: obbligare a votare tutti i cittadini, ma esentare dall'obbligo coloro che, almeno otto giorni prima delle elezioni, facciano pervenire a determinate autorità un'istanza di esenzione, accompagnata dal pagamento di una lieve tassa. Tale espediente, conclude l'Autore, dovrebbe appagare tutte le esigenze, salvando, ad un tempo, la libertà di coscienza, e la società, che non dovrebbe più temere l'assenteismo politico.

## LA RIFORMA AGRARIA

Gli articoli pubblicati sulla stampa in tema di riforma agraria non trattano generalmente questo problema nel suo aspetto generale, ma ne considerano ora l'aspetto della distribuzione fondiaria ora quello sociale ora anche quello del reddito. Talora questi problemi sono trattati insieme a problemi più contingenti, a ragione della loro attualità (imponibile di mano d'opera, riforma di contratti mezzadri, ecc.). Può riuscire difficile distinguere le opinioni e le proposte di carattere immediato dai provvedimenti più sostanziali che dovranno venire discussi dalla Costituente.

Tuttavia, a proposito del problema della ripartizione della proprietà, si è profilata con chiarezza una tendenza allo spezzettamento del latifondo e al rafforzamento della piccola e media proprietà, anche se da taluni viene ancora posta in dubbio la convenienza di una riforma agraria e si pensa che l'aspetto sociale del problema potrebbe essere risolto con una maggiore utilizzazione di mano d'opera da parte dell'industria, o addirittura con l'emigrazione.

Dopo aver considerato che lo spezzettamento della proprietà latifondistica è un processo fittizio che non risolve il problema agrario e che è anzi contrario alla produzione, S. Luzzatto (La riforma agraria in Italia — dimostra come anche nell'U.R.S.S. la seconda rivoluzione agraria e la successiva collettivizzazione della proprietà dei kulaki sia stata causata dalla necessità di dare alla produzione agricola una forma più aderente alle necessità del paese).

## Caratteristiche dell'agricoltura italiana

In Italia, il problema, sebbene meno urgente, presenta gravi difficoltà e complessità, per le molteplici diversità tra regione e regione, spesso anche nell'ambito della stessa provincia; per il fatto che le grandi proprietà sono assai poche: per la esistenza di una grande massa di braccianti, staccata

dalla terra e priva talora perfino di mezzi propri per coltivarla. In tutta Italia su 100 proprietari che pagano l'imposta fondiaria, 98,8 sono iscritti nei ruoli per un imponibile inferiore a L. 1750 (piccoli proprietari); 2,1 per un reddito fra le 1750 e le 17.500 (medi proprietari); solo 0,1 (un millesimo del totale) per un reddito superiore a 17.500. E si noti che a quel 98,8% spetta il 53,9 dell'intero reddito imponibile, mentre a quel 0,1% non ne spetta che il 14,5%, il che vale ad escludere che i «grandi» proprietari posseggano, nel loro insieme, quote rilevanti di terreni. Tolto il Lazio, in nessuna regione d'Italia esistono tali caratteristiche da giustificare il miracolo che si attende dal frazionamento delle terre.

Non meno grave è il problema del bracciantato, che non può risolversi con la formula della terra ai contadini.

Il tipo di riforma che viene invocato dai più moderni economisti agrari, pure ammettendo in generale la superiorità della grande azienda agricola, non condanna in blocco la piccola proprietà, specialmente in quelle terre e per quelle culture dove prevale il lavoro umano nella produzione.

In agricoltura, le rapide trasformazioni e le improvvisazioni sono condannate al fallimento. Occorre procedere per gradi, a mano a mano che si possa disporre per lunghi anni di capitali sufficienti, dando la preferenza alle terre che si prestino alle culture intensive. Ma se anche questa speranza dovesse rivelarsi illusoria, ci si dovrebbe rassegnare a riprendere le vie dell'emigrazione o attuare un rapido processo di industrializzazione.

Anche Francesco di Tucci (Ripartizione della terra — «Il Meridiano» — 1. settembre 1945), prendendo lo spunto da un articolo di Giuseppe Medici, su «La Città Libera», nel quale si sostiene la opportunità di effettuare una migliore ripartizione terriera e si propone di limitare la proprietà, stabilendone il limite in termini di reddito fondiario imponibile catastale, esprime in generale la sua contrarietà verso una limitazione dell'ampiezza del possesso privato.

### Contro lo spezzettamento della proprietà

Egli ritiene che lo spezzettamento della proprietà dovrebbe essere limitato ai latifondi che costituiscono le forme monopolistiche del possesso terriero; «esistono infatti vaste proprietà in regioni dove l'agricoltura ha raggiunto un altissimo grado di produttività, ma in queste regioni la riforma agraria non si pone il problema della ripartizione della proprietà, ma piuttosto quello dei patti agrari e dei rapporti sindacali con i lavoratori».

Dimostra inoltre come sia impossibile la nazionalizzazione della terra in Italia, perchè vi è scarsa disponibilità di terra e lo Stato non potrebbe mai soddisfare le richieste di tutti i coltivatori, come sarebbe suo obbligo, proclamata la nazionalizzazione.

Conclude infine fissando quali, secondo il suo avviso, sono i problemi che dovrebbero essere maggiormente considerati in vista di una riforma agraria. Sono: 1) impedire lo spezzettamento della piccola proprietà; 2) istituire o ricostituire i beni collettivi; 3) eliminare le brutture del presente ordinamento fondiario; 4) spezzare decisamente il latifondo.

Anche Gino Valentini (Riforma

agraria — «Il Globo» — 21 ottobre 1945), richiamandosi ad un suo precedente articolo nel quale aveva sostenuto che in Italia il trasferimento delle terre ai contadini avrebbe colpito più i medi e i piccoli proprietari che i grandi e i ricchi, si dichiara contrario alla spartizione della proprietà fondiaria. «Se si ottenesse un trasferimento in proprietà ai contadini di quella molto più estesa massa di terre che appartengono a medi e piccoli proprietari «borghesi», questo verrebbe a colpire quella classe media che trae in tutto o in parte l'indipendenza economica dalla terra e che costituisce, in un governo democratico, un elemento prezioso di equilibrio, stabilità e libertà.

«E' difficile poter calcolare, dal punto di vista produttivo, le conseguenze di un tale trasferimento di proprietà, perchè è differente il contributo che questi proprietari «borghesi», danno alla gestione agricola; v'è chi se ne disinteressa dando la terra in affitto, c'è chi lascia la questione ad amministratori, c'è chi s'interessa personalmente e bene.

«Se la riforma agraria deve essere fatta in vista di una maggiore produzione, l'espropriazione dovrebbe attuarsi soltanto per la terra che non è coltivata nel modo più produttivo, senza considerare se il proprietario è coltivatore diretto o meno o se è più o meno grande proprietario.

I proprietari dei latifondi debbono quindi essere espropriati non in quanto proprietari di molte terre, ma in quanto non sanno, vogliono o possono ottenere la più alta produzione».

### Forme di conduzione

In un altro articolo (Aziende agricole — «Il Globo» — 30 settembre 1945), lo stesso autore considera il problema della forma di conduzione dei terreni, una volta che siano trasferiti ai contadini.

«In Italia, l'agricoltura è molto varia: ci sono terre che richiedono molto lavoro umano, e altre che ne richiedono poco; nel primo tipo un lavoro umano disinteressato dalla produzione dà pessimi risultati, nel secondo, la scarsa produttività del poco lavoro impiegato può essere tollerata se ha altri vantaggi. Nel primo tipo di agricoltura, è preferibile la piccola azienda, nell'agricoltura a impiego limitato di lavoro, è preferibile la grande azienda.

«La piccola azienda offre i modi più efficaci d'interessare un contadino, invece, le grandi aziende danno vantaggi che non possono aversi in aziende di piccole dimensioni.

«D'altra parte, anche nelle piccole aziende si possono ottenere vantaggi analoghi a quelli delle grandi aziende quando esse si associano nelle attività di maggior profitto (uso in comune di macchine). Nelle grandi aziende, poi, i lavoratori possono essere individualmente cointeressati ad alcune culture, partecipando al loro prodotto...»

«Se perciò è vero che il tipo di agricoltura determina la convenienza delle grandi e delle piccole aziende, ci possono essere in tutti e due i casi varie combinazioni.

«E' consigliabile, quindi, in una scelta tra le due soluzioni e tra soluzioni intermedie secondo il diverso ambiente agrario e umano».

### Riforma agraria e non legislazione agraria

Una riforma agraria non è, infatti, semplicemente una legge che ordina una nuova ripartizione di terre in favore dei «contadini affamati», è un tutto organico, e qualora questo si dimenticasse si fallirebbe in partenza.

Con questa premessa G. Barbagallo (Riforma agraria — «Il Globo» — 13 ottobre 1945) afferma che è un errore dire che in Italia la riforma agraria non può essere attuata perchè l'Italia è paese di piccola e media proprietà. Al contrario, questo mette in evidenza la necessità di un complesso di riforme agrarie, le quali appunto dovrebbero cominciare col considerare le condizioni della piccola proprietà.

«La piccola e media proprietà, in un paese come il nostro, per due terzi montagnoso, vive, soprattutto per mancanza di capitali in una condizione estremamente drammatica. La riforma agraria dovrebbe essere attuata con l'instaurazione di accroni sistemi di associazione o socializzazione della proprietà insieme ad un adeguato alleviamento delle imposte, che costituiscono per moltissimi un onere gravoso. Oltre al problema della piccola proprietà si deve considerare il problema del latifondo. Nell'Italia meridionale esistono ancora vaste zone di terreno mal coltivate; se è un torto pensare che il latifondo si debba soltanto al malvolere dei proprietari, è anche un torto disconoscere che tale malvolere esiste o che esistono le condizioni di fatto che l'hanno determinato. Il latifondo non si rigenera soltanto spezzettandolo; bisogna ricorrere a sistemi più complessi, ispirati a forme organicamente associate di lavoro. Si possono anche distribuire queste terre ai contadini, quando però in anticipo lo Stato le abbia fornite di condizioni fondamentali perchè divengano coltivabili».

Questi stessi concetti vengono integrati con altre osservazioni e proposte dal Iacometti in uno studio (La riforma agraria — «Socialismo» — gennaio 1946), per il quale hanno collaborato altri studiosi.

### Caratteri di una riforma

In esso si mette in rilievo innanzitutto che l'azienda specializzata a cultura dominante è una vera e propria esigenza del progresso e che la futura impostazione dell'economia italiana, quale uscirà dalla pace, ci convincerà a preferire quelle culture specializzate che potranno sostenere la concorrenza con l'estero.

«Questo ha una grande importanza, perchè è risaputo che di massima la piccola azienda è inadatta a specializzarsi in una cultura sola, dovendo fornire alla famiglia del coltivatore la maggior parte dei prodotti di cui questa necessita.

«Capita poi sovente che i pochi ettari che compongono aziende di questo tipo, non formino un tutto unico, ma siano invece dispersi e polverizzati a grande distanza l'uno dall'altro. In Sardegna, per esempio, la polverizzazione e la dispersione sono tali che una sola proprietà si estende sul territorio di parecchi comuni.

«Dato che una soluzione radicale del problema urterebbe contro difficoltà psicologiche ed economiche, la opposizione dei piccoli coltivatori (che

# Rassegna economica

si troverebbero di fronte ad una vera e propria imposizione di permuta) e la necessità di sfondare le grandi aziende (e molte non si trovano nemmeno geograficamente in condizioni di accontentare le richieste) si propone di vincolare il fondo in modo tale che esso non possa essere ulteriormente frazionato, e cioè di stabilire l'indivisibilità dell'azienda, e si propone in secondo luogo di facilitare e incoraggiare, con opportuni provvedimenti, la permuta.

« Quanto alla necessità di mettere il coltivatore diretto in grado di rispondere alle esigenze del progresso; di sostenerlo, quando la necessità si presenta, contro le avversità naturali del mercato, i rimedi proposti sono i seguenti:

1) Costituire cooperative e istituti comunali obbligatori di piccoli contadini che formino cantine sociali per la lavorazione del vino e la creazione di latterie per la lavorazione del latte, stazioni di monta che mettano a loro disposizione quelle macchine, quegli attrezzi, quei prodotti e quelle sementi indispensabili ad una buona agricoltura.

2) Ripartire i consorzi agrari alla loro origine e creare, a mezzo loro, quell'ambiente in cui soltanto le cooperative possono diventare veramente organi vitali.

3) Istituire corsi teorico-pratici per i giovani contadini, magari anche stagionali, tenuti da tecnici.

4) Istituire delle condotte agrarie in ogni comune o consorzio aziendale per l'assistenza tecnica di coltivatori diretti.

5) Creare organismi — o là dove ci sono, sburocratizzarli — che diano loro modo di attingere facilmente al credito agrario e fondiario soprattutto quando condizioni sfavorevoli ne hanno la sola possibilità di ripresa.

Oltre alle soluzioni sopra prospettate per le medie aziende, è necessario risolvere il problema della direzione tecnica di queste: a questo riguardo, si ritiene utile utilizzare attuali affittuari ed anche proprietari conduttori in qualità di direttori delle cooperative.

Per il latifondo, invece, si suggerisce di costituire questo in enfiteusi, alla fine della quale la proprietà passerebbe allo Stato. Il connesso problema della bonifica, andrebbe risolto con la creazione di appositi consorzi ai quali, oltre ad un rappresentante dello Stato, partecipino i comuni, la provincia o le provincie interessate e le rappresentanze di quelle categorie che nella bonifica hanno un interesse.

Quanto alla convenienza se affidare la zona bonificata alle aziende familiari, o alle cooperative agricole o alle aziende comunali, o magari anche ad un tipo di azienda molto più vasta e diretta dallo Stato. Noi pensiamo che nessuna di queste forme di conduzione debba essere scartata a priori.

La nostra preferenza va alle cooperative contadine o alle aziende di tipo comunale. Lo scegliere l'una o l'altra sarà compito dei tecnici dopo di aver studiato attentamente le condizioni culturali e di ambiente».

L'autore chiude il suo esame proponendo di istituire delle «aziende-pilota» con il compito di segnare, e non soltanto tecnicamente, la strada da battere; e di tornare alle cattedre ambulanti di agricoltura.

## Nazionalizzazione dell'Industria carbonifera in Gran Bretagna

Il Governo laburista prosegue sulla via della nazionalizzazione.

Il 20 dicembre 1945 è stato presentato un bill (progetto di legge) per il trasferimento dell'industria carbonifera dalla proprietà privata alla pubblica.

Scopo di questo bill è di nazionalizzare non solo l'industria carbonifera propriamente detta, e cioè l'estrazione, la raccolta ed il rifornimento di carbone, ma anche tutte le industrie dipendenti. Si calcola che questo provvedimento riguarderà circa 800-900 miniere.

E' prevista la costituzione di un National Coal Board (Ufficio Nazionale per il Carbone) nominato e dipendente dal Ministero per i Combustibili e per l'Energia, che avrà il controllo costante dell'industria carbonifera. Le funzioni ed i poteri del Board saranno molto ampi: spetterà ad esso, oltre all'estrazione del carbone, anche il trattamento ulteriore del combustibile e la produzione dei vari sottoprodotti. Suo compito principale sarà di provvedere a che i rifornimenti di carbone avvengano « nelle quantità e ai prezzi che maggiormente rispondano all'interesse pubblico ». Saranno inoltre nominati con funzioni consultive due Consigli che difenderanno gli interessi delle industrie consumatrici di carbone e, rispettivamente, gli interessi dei consumatori privati.

Un tribunale, composto di due giudici, fisserà la somma globale degli indennizzi dovuti ai proprietari delle miniere. Il compito di fissare il valore di ogni singola impresa spetterà ai « Consigli distrettuali di stima » e si prevede che essi avranno bisogno di due anni per completare il loro lavoro.

Bisogna notare che il Governo britannico ha rifiutato l'offerta dei proprietari di miniere di collaborare nell'organizzazione che dovrà essere creata in virtù della nazionalizzazione dell'industria carbonifera. Esso ha accettato la loro cooperazione soltanto per le questioni inerenti al trasferimento delle imprese alla nuova organizzazione e per assicurare la più forte produzione possibile nel periodo di transizione.

I minatori hanno accolto il bill con la massima soddisfazione: Will Lawther, presidente dell'Unione Nazionale dei Minatori, ha affermato che questa è « la realizzazione di quanto i minatori hanno sollecitato per più di mezzo secolo ». Il bill darà ai minatori « maggiore sicurezza, come pure la consapevolezza di compiere un lavoro di interesse nazionale ».

## L'opinione del Times

Sostanzialmente cauto il Times, che in un importante editoriale si è così espresso: « Il carbone del nostro paese appartiene ormai alla proprietà pubblica. Il progetto di legge per la nazionalizzazione dell'industria carbonifera traduce in pratica l'intendimento del Governo di passare le miniere alla gestione pubblica e di trasformare i funzionari e gli operai di quella industria in organi pubblici. Dopo la

approvazione di questo progetto di legge si vedrà se l'industria mineraria potrà trarre un beneficio dal nuovo stato di cose; e ciò non mancherà di influenzare notevolmente l'attitudine degli inglesi di fronte al problema della nazionalizzazione. Ma, tralasciando le preferenze dottrinali per l'un sistema economico o per l'altro, tutti quelli che lavorano nell'industria del carbone avranno il dovere di contribuire con tutte le loro energie a trasformare queste industrie, passate alla pubblica proprietà, in un servizio di altissima efficienza produttiva. L'importanza vitale del carbone nel quadro dell'economia nazionale non permette altri atteggiamenti.

« Il progetto di legge riveste un carattere prevalentemente finanziario e dice poco sul modo in cui le miniere saranno amministrate. Sappiamo che esisterà un Consiglio Nazionale del Carbone, composto di nove membri nominati dal Ministero per i Combustibili; che esso acquisterà tutte le miniere e molte imprese ad esse collaterali e che dovrà assicurare lo sviluppo redditizio dell'industria e preparare tali scorte di carbone, che si possa attingervi nelle quantità e ai prezzi che risulteranno convenienti al pubblico interesse ». Secondo il progetto di legge, il Ministro per i Combustibili non sarà affatto tenuto a consultare, prima delle nomine, le persone e gli organi interessati in questa branca dell'industria; né sono state accolte le richieste, sporadicamente manifestate, di concedere agli operai una rappresentanza nell'Ufficio Nazionale del Carbone. Infatti, le miniere sono trasferite alla comunità e non agli operai, e il Consiglio stesso sarà « pienamente libero nelle sue facoltà dispositive... ». Uno degli scopi della proprietà pubblica consiste nel sottoporre l'industria alle necessità collettive ed imporre prezzi « sociali », cui solitamente i bilanci delle aziende private badano poco; e sarà bene che lo Stato eserciti su un'impresa pubblica, specie quando essa riveste carattere monopolistico, un controllo più stretto di quello che solitamente viene concesso agli azionisti di un'impresa privata ». L'articolo critica la mancanza di disposizioni particolareggiate a tale proposito, tanto più che l'industria mineraria si trova in difficoltà ed ha bisogno di larghi crediti a lunga scadenza, onde finanziare le riforme tecniche esposte nel rapporto Reid.

Il progetto prevede un prestito statale di 150 milioni di sterline per i primi cinque anni, somma questa non certo eccessiva per tradurre in realtà la riorganizzazione proposta dal suaccennato rapporto.

Il N. C. B. sarà tenuto a seguire nelle linee essenziali i programmi di sviluppo concordati col Ministro, a non ricorrere ad altri prestiti, a conservare un fondo di riserva, la cui gestione sarà sottoposta alle direttive ministeriali, che si estenderanno pure al controllo delle spese effettuate su tale capitolo.

« La procedura per determinare l'ammontare totale del risarcimento da liquidare ai proprietari è stato concordato: ed è previsto che esso sarà pagato in obbligazioni di stato a carico del Fondo Consolidato, sì che il risarcimento stesso rimarrà avulso dal-

lo sviluppo futuro dell'industria carbonifera. Il progetto di legge, lasciando al Ministro e al Tesoro la facoltà di decidere quando e in quale modo l'industria carbonifera dovrà rifondere questi debiti, si propone giustamente di lasciare all'industria stessa il necessario respiro per costituirsi delle salde basi economiche... Ogni minatore dovrà rendersi conto di questo: che i debiti dell'industria dovranno essere pagati col suo lavoro, e che, a lungo andare, il livello delle paghe e del benessere potrà essere mantenuto e migliorato solo attraverso la cordiale collaborazione degli operai e dell'Ufficio Nazionale per il Carbone... Tanto il Governo quanto i minatori si trovano ora dinanzi ad una prova ed essi saranno giudicati secondo i risultati che sapranno ottenere».

Come è noto, il progetto di legge per la nazionalizzazione dell'industria carbonifera inglese è stato approvato, il 30 gennaio, a grande maggioranza.

Una mozione presentata dai conservatori, tendente a dilazionare la stesura definitiva del progetto e la sua approvazione, è stata respinta con 359 voti, contro 180.

### Cambio della moneta in Finlandia

La sera del 31 dicembre scorso il Ministro delle Finanze, M. Töerngren, ha annunciato che a mezzanotte i biglietti da 500, 1000 e 5000 marchi avrebbero perduto la metà del loro valore.

Il 1. gennaio sono state impartite per radio istruzioni per l'uso dei biglietti: questi dovranno essere tagliati a metà: la parte sinistra sarà valida per la metà del valore del biglietto.

Entro il 16 febbraio la metà di sinistra dei biglietti saranno cambiate dalle banche contro nuovi biglietti. La metà di destra saranno consegnate alle banche contro ricevuta e costituiranno un prestito allo Stato rimborsabile prima della fine del 1949.

Tutte le banche che avranno ricevuto in deposito la metà di destra dei biglietti, dovranno darne rendiconto agli uffici delle tasse entro la fine di gennaio.

## VOTI - PROPOSTE - OPINIONI

### Rappresentanza delle minoranze con voto cumulativo

Il dott. Regdo Scodro - Roma, via G. B. Martini 6, scrive:

Per ovviare ai noti inconvenienti del collegio uninominale e dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, si vanno studiando dei sistemi misti che conservino, per quanto possibile, gli innegabili vantaggi che l'uno e l'altro dei due metodi principali notoriamente presentano.

Il sistema qui riassunto, detto «Rappresentanza delle minoranze con voto cumulativo», vuole essere uno di questi. Esso è un sistema maggioritario applicato a collegi plurinomiali e nel quale la rappresentanza delle minoranze è affidata al noto accorgimento del voto cumulativo.

#### SISTEMA:

- 1) Si stabiliscono circoscrizioni intermandamentali: da tre a cinque deputati ciascuna.
- 2) I candidati si presentano singolarmente, sia che appartengano ad un partito sia che sieno indipendenti.
- 3) L'elettore dispone di un numero di voti pari al numero di deputati da eleggere.
- 4) Assegna questi voti: o uno per ogni candidato o più ad uno stesso o a due, o a tre... candidati fino a raggiungere il numero totale di voti di cui dispone e secondo le proprie predilezioni.
- 5) La votazione avviene sulla scheda di Stato: tirando una striscia o più striscie sul nome o sui nomi prescelti.
- 6) I candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi, sono eletti.

#### VANTAGGI:

- 1) Designazione diretta sui «nomi» (come nell'uninominale).
- 2) Rappresentanza delle minoranze (come nella proporzionale).
- 3) Rottura della tirannia dei partiti, con l'abolizione della lista.
- 4) Possibilità per l'indipendente di presentarsi a parità di condizioni e,

per l'elettore, di designare candidati di partito e candidati indipendenti che godano la sua fiducia.

5) Possibilità per i partiti di presentare un numero di candidati superiore ai deputati da eleggere si da accontentare tutte le tendenze nell'interno dei partiti stessi.

Consente le autocandidature.

6) Evitare la dispersione dei voti.

7) Estrema semplicità negli scrutini.

### Regione e Provincia

Il signor Giovanni Scordia - Brindisi - scrive:

A quanto pare, tutti accettano la «regione», ma senza idee chiare, precise a riguardo. Eppure si tratta di un problema vitale che investe interessi non meno vitali della vita nazionale, ossia della vita delle popolazioni. Comunemente si parla di regione e di comuni. E della provincia? Si vuole sopprimere forse la vecchia e — diciamo pure — l'insopprimibile provincia? Insopprimibile in quanto profondamente radicata nell'animo delle popolazioni e più di tutto nell'interessi. Si vuol sopprimere soltanto la prefettura e lasciare l'ente provincia, come ente amministrativo autonomo? Si vuol far perdere alla provincia la propria antica figura, per ridurla, nella regione, come semplice passacarte, a mo' dell'antico, inglorioso circondario? Si vuole, in una parola, suddividere, a beneficio delle costituenti «capitalucce», il mastodontico accentramento organizzato dal fascismo a Roma? Si vogliono spogliare gli attuali capoluoghi di provincia, in cui vivono del loro onesto lavoro operai, commercianti, professionisti, di quel poco che hanno? Si dice di volere il decentramento, ma questo non è il contrario? Cioè non si vuol trasferire in quattordici o quindici città — le cui popolazioni poi hanno altre fonti di vita che non i piccoli e i medi centri — la vita dell'intera regione? Si vogliono ridurre a piccoli borghi città che pur furono capoluoghi di piccoli stati? Non si corre il rischio forse, per contentare i più, di dovere creare tante «regioni» per quante sono ora le provincie? E chi rinunzierà all'agitazione per essere elevato a capoluogo di «regione»?

Si pensa di abolire le Prefetture e di dare piena autonomia ai comunelli sperduti fra i monti della Calabria, della Basilicata perchè i signorotti sotto qualsiasi veste ritornino a tiranneggiare? Ma l'Italia è forse tutta formata di comuni facilmente accessibili, muniti di comode strade, di facili mezzi di comunicazione? Gli uomini, con la «regione» organizzata come ci si fa credere finiranno di essere uomini?

Qui dunque si presenta il dilemma: o non si hanno idee chiare, non solo dall'uomo della strada, intorno alla «regione» e si fanno confusioni fra regione, provincia e comuni, ritenendo cosa facile sopprimere la provincia, oppure in fatto di «regione» si hanno concezioni diverse e qualche volta opposte. Noi uomini della strada non ripudiamo senz'altro la «regione». No, intendiamo soltanto la «regione» come consorzio di provincie con tanto quanto basta di autonomia, ma con la provincia intatta e formante anch'essa un consorzio di comuni.

## Attività della Costituente francese

(Continuazione da pagina 16)

nuovo. La Corte è eletta dall'Assemblea all'inizio di ogni legislatura ed ha competenza per la punizione dei reati politici. E' composta per 2/3 di membri dell'Assemblea e per il restante terzo di estranei.

**Presidente della Repubblica.** - E' eletto dall'Assemblea e dura in carica 6 anni; è rieleggibile una volta sola. Ha funzioni rappresentative generali; firma i trattati; presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. I suoi poteri sono stati molto ristretti: infatti, non designa più il Presidente del Consiglio dei ministri (che spetta invece all'Assemblea), nè presiede il Consiglio stesso; non presiede il Consiglio della Difesa Nazionale; non esercita più il potere di grazia.

**Autonomie locali.** - Enti autonomi territoriali rimangono il Comune e il Dipartimento ai quali saranno preposti funzionari elettivi. Ai prefetti sono lasciate le sole funzioni di controllo amministrativo.

**Controllo di costituzionalità.** - Nessuna norma diversa da quelle votate dall'Assemblea avrà carattere e forza di legge. L'Assemblea non potrà delegare il proprio potere legislativo.

Il controllo di costituzionalità sulle leggi è effettuato a mezzo di referendum popolare, indetto su proposta di una Commissione giuridica, eletta dall'Assemblea con rappresentanza proporzionale e composta di persone estranee all'Assemblea stessa, aventi determinati requisiti. La proposta di referendum potrà essere provocata sia dal Presidente della Repubblica sia da un terzo dei membri dell'Assemblea. Il referendum ha luogo di diritto se l'Assemblea tornerà a votare un progetto di legge già sottoposto all'esame della Commissione giuridica.

\* Il 5 febbraio l'Assemblea ha deciso, con 414 voti contro 108, di concedere più ampi poteri al governo.

## CORRISPONDENTI DEL MINISTERO

Il Ministero ha istituito un servizio di « corrispondenti » nelle città principali. I « corrispondenti » sono punti d'appoggio del Ministero e dei cittadini che, pensosi della sistemazione della cosa pubblica, desiderano apportarvi il loro contributo. Ai « corrispondenti » sono inviate le pubblicazioni ed i questionari via via editi dal Ministero.

Chiunque desidera esporre la propria opinione sulle domande che il Ministero pone, o anche su altri argomenti, può rivolgersi ai « corrispondenti ».

I corrispondenti finora istituiti sono:

1) per le città di Genova e di Imperia e la Liguria in genere, il professor PIETRANERA Giulio, Via Malachina, 5/2 - Genova-Pegli, e l'avvocato Nino BOBBA - San Remo;

2) per la città di Torino e il Piemonte in genere, il prof. MONACO Riccardo, Via Mancini, 5 - Torino;

3) per la città di Milano e la Lombardia in genere, il dott. OSTI Mario, Centro Economico per la ricostruzione, Via Borgo Nuovo, 2 - Milano e il prof. GIACCHI Orio, Via Dante, 18 - Milano;

4) per la città di Venezia e le Venetie Euganea e Giulia in genere, il dott. LONGOBARDI Cesare, Ca' Foscarelli - Venezia; per la città di Trento e la Venezia Tridentina in genere, il consultore nazionale prof. GRANELLO Luigi, presso la Federazione del P. L. I. - Trento;

5) per le città di Bologna e di Modena e l'Emilia in genere, il professor FORTUNATI Paolo, Via Albertazzi, 26 - Bologna, e il professor AMORTH Antonio, presso la R. Università di Modena;

6) per la città di Ancona e le Marche in genere, l'avv. MARINELLI Oddo, Colle Verde (Ancona);

7) per le città di Firenze e di Siena e la Toscana in genere, il professor VEDOVATO Giuseppe, Direttore dell'Istituto Coloniale, Via G. La Farina, 32 - Firenze, ed il prof. Volfrango VALSECCHI, presso la R. Università di Siena;

8) per le città di Perugia e di Terni e l'Umbria in genere, il professor CHIODI Valentino, presso la R. Università di Perugia (Via Mazzini, 3) ed il dott. MARINELLI Giacobbe, Gualdo di Narni (Terni);

9) per la città di Napoli e la Campania in genere, il prof. D'EUFEMIA Giuseppe, Via Lopez, 12 - Napoli, e il dott. MARSIGLIA Ugo, Via Generale Orsini, 40 - Napoli;

10) per la città di Bari e le Puglie in genere, il dott. NICOLAIS Carlo, Lungomare della Fiera - Bari;

11) per la città di Catanzaro e le Calabrie in genere, il prof. TORCHIA Antonio, Via Monte Catanzaro - Catanzaro;

12) per le città di Palermo e di Catania e la Sicilia in genere, il professor MIRABELLA Giuseppe, Direzione generale del Banco di Sicilia - Palermo, ed il prof. SANFILIPPO Cesare, presso la R. Università di Catania.

Per Roma ed il Lazio, chiunque potrà liberamente rivolgersi al Ministero - Gabinetto - via Panisperna, 89 al dr. Gabriele CRESPI (tel. 43862).

## Bando di concorso per un bozzetto di manifesto murale

E' aperto un concorso per un bozzetto di manifesto murale inteso ad invitare ogni cittadino a compiere il proprio dovere di elettore.

Il manifesto murale deve svolgere il tema dell'importanza dell'Assemblea Costituente per la ricostruzione democratica dell'Italia e quindi persuadere il cittadino della necessità di non far mancare il proprio voto alle elezioni per l'Assemblea stessa.

I bozzetti dovranno avere le seguenti dimensioni: cm. 70 di altezza per 47 di base (2/3 della grandezza di esecuzione di m. 1,05 per cm. 71) e potranno essere eseguiti con tre colori al massimo oltre il bianco e il nero. I bozzetti potranno contenere una scritta.

I bozzetti dovranno pervenire al Ministero per la Costituente - Ufficio Affari Generali (Via Panisperna, 89 - Roma) entro la mezzanotte del giorno 10 Marzo 1946. I bozzetti che perverranno oltre tale termine saranno esclusi dal concorso.

Ciascun bozzetto dovrà essere contrassegnato a tergo da un motto e dovrà essere accompagnato da una busta chiusa contraddistinta con lo stesso motto e nel cui interno sia contenuto, insieme con il motto, ripetuto, il nome, cognome, paternità e recapito del concorrente.

I bozzetti presentati saranno giudicati inappellabilmente da una Commissione nominata dal Ministero per la Costituente.

Pervenuti i bozzetti, la Commissione procederà ad un giudizio preliminare dei bozzetti stessi, escludendo dal concorso quelli che, dal punto di vista artistico, non ritenga meritevoli di essere presi in considerazione.

I premi in concorso sono i seguenti:

- Primo premio L. 100.000;
- Secondo premio L. 60.000;
- Terzo premio L. 40.000.

I primi venti bozzetti scelti oltre i premiati riceveranno un compenso di L. 10.000 ciascuno e resteranno di proprietà degli artisti.

I bozzetti premiati resteranno di piena proprietà del Ministero per la Costituente, che avrà completa libertà di uso e di riproduzione. A scelta avvenuta, il Ministero si riserva di concordare con l'artista eventuali modifiche.

L'aggiudicazione di un premio non impegna il Ministero per la Costituente alla riproduzione od all'uso del bozzetto. La Commissione giudicatrice potrà rifiutare l'attribuzione di uno dei premi nel caso che nessuno dei bozzetti presentati soddisfi pienamente.

Avvenuta l'aggiudicazione del premio, la Commissione giudicatrice aprirà le buste dei concorrenti premiati.

Espletato il giudizio della Commissione, il Ministero per la Costituente si riserva il potere di escludere concorrenti per ragioni di particolari gravità.

L'esito del concorso sarà pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

I bozzetti non premiati debbono essere ritirati entro venti giorni dalla pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale », senza di che il Ministero resterà liberato da ogni responsabilità per la conservazione di essi.

Ad ogni concorrente ammesso al concorso sarà corrisposta la somma di L. 1.000, a titolo di rimborso spese.

Gli artisti che intendono partecipare al concorso sono pregati di darne subito comunicazione al Ministero per la Costituente - Ufficio Affari Generali (Via Panisperna, 89 - Roma).

### L'ASSEMBLEA NAZIONALE PROVVISORIA CECOSLOVACCA

(Continuazione da pag. 9)

Difesa Nazionale, Jan Masaryk, Ministro degli Esteri e il Generale Hasal, Ministro dei Trasporti.

Dal punto di vista confessionale, i deputati si suddividono in: 112 cattolici, 47 evangelici, 12 appartenenti alla Chiesa cecoslovacca, 6 greci ortodossi e 123 senza religione.

Dal punto di vista professionale: 61 impiegati privati, 30 funzionari, 29 impiegati di partiti politici, 35 agricoltori, 27 giornalisti e scrittori, 25 operai, 18 professori, 16 avvocati, 15 uomini d'affari e artigiani, 13 maestri, 5 studiosi, 4 preti, 4 soldati, 3 medici e 3 architetti.

Le elezioni per l'Assemblea Costituente sono state fissate per il mese di maggio. L'Assemblea comprenderà 300 membri.

I partiti del Fronte Nazionale si sono messi d'accordo che le elezioni abbiano luogo con lo scrutinio di lista se-

condo il sistema di rappresentanza professionale. Gli uomini e le donne maggiori di 18 anni prenderanno parte alla votazione. L'età per l'elettorato passivo è di 23 anni. Solo i Cechi, gli Slovacchi e gli Ucraini avranno diritto di voto. Gli antifascisti tedeschi o ungheresi non potranno quindi votare. Gli ebrei, ai quali sia stata precedentemente riconosciuta la « nazionalità israelita » dovranno chiedere la nazionalità, ceca, sovacca e ucraina per essere elettori.

Questo Bollettino non ha carattere ufficiale e pertanto non importa alcuna responsabilità del Governo.

Redattore reso TERENCE MARFORI

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE  
presso il Ministero per la Costituente  
ROMA - Via Panisperna, 89

Autorizzazione della R. Prefettura  
di Roma n. 5778/B-3-1237

Concessionaria esclusiva per la distribuzione:  
S. A. Dies, Via Aurora 31 Roma  
U.E.S.I.S.A. - VIA IV NOVEMBRE, 149 - ROMA